



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

(Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2025)

INDICE

1. PARTE GENERALE.....	3
2. PARTE SPECIALE.....	31
3. CODICE ETICO.....	83
4. ALLEGATI	
4.1 CATALOGO DEI REATI.....	100
4.2 LIBRO DEI REATI - AREE DI RISCHIO.....	198
4.3. INDICAZIONI GENERALI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	205

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI:

Codice Etico: il codice etico e di comportamento adottato dalla Società.

Collaboratori: soggetti non dipendenti della Società, tra i quali i soggetti eventualmente distaccati presso la stessa da enti pubblici o privati o, comunque, di medesima provenienza e operanti in funzione di convenzioni/intese e inquadrati, sia pure temporaneamente, nell'organigramma aziendale, eventuali volontari e/o comunque tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società; tecnici esterni che collaborano con la Società per eventuali progetti a breve e lungo termine.

Consulenti: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive sue modificazioni o integrazioni.

Destinatari: i soggetti destinatari del Modello di Organizzazione, ossia i membri dell'organo amministrativo, i Dipendenti, i Collaboratori, oltre coloro che intrattengono rapporti contrattuali, onerosi o gratuiti con la Società, cui il Modello di Organizzazione si rivolge.

Dipendenti: soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.

Modello o Modello di Organizzazione: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo redatto e implementato ai sensi del Decreto.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

P.A.: Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio.

Partner: le parti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Società: KAPP LOGISTICS & SERVICES S.R.L., con sede in Magenta (MI), Via Milano 77.

Soggetti Apicali o Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Stakeholder: soggetti (individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni) il cui apporto è richiesto per la realizzazione della *mission* aziendale della Società o che comunque hanno interesse al perseguimento di essa. Sono considerati Stakeholder, in via generale, tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti dell'attività d'impresa della Società.

PREMESSA

La Società opera nel settore della logistica, occupandosi in particolare di: offrire servizi di logistica di magazzino, trasporto e *facility management* alle imprese; attivare soluzioni di magazzino che rispettano le normative e promuovono un ambiente di lavoro sicuro; massimizzare la produttività dei propri *partners* commerciali valutando costantemente le esigenze e le priorità del lavoro; organizzare le risorse dei propri *partners* commerciali per ridurre gli sprechi e fornire loro un servizio di qualità per i propri clienti.

La Società, in relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista per gli Enti ai sensi del Decreto e alla verifica costantemente svolta sulla funzionalità ed efficacia del Modello nel corso del tempo, ha inteso procedere ad un aggiornamento del proprio Modello, rispetto alle più recenti modifiche normative al Decreto e organizzative della Società intervenute dalla data di approvazione della precedente versione (maggio 2025).

Nell'aggiornamento di tale documento si è tenuto innanzitutto conto della normativa di riferimento e delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e operanti all'interno della Società, in quanto ritenuti idonei a contribuire alla prevenzione della commissione di atti illeciti in genere - inclusi quelli previsti dal Decreto - nonché dei principi di comportamento già in essere, oggi contenuti nel Codice Etico.

Il Modello di Organizzazione è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive:

- il regime di responsabilità dell'Ente;
- la funzione del Modello di Organizzazione;
- le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi intercorrenti tra la Società e l'Organismo di Vigilanza;
- la procedura di segnalazione degli illeciti;
- l'attività di formazione di Soggetti Apicali, Collaboratori e Dipendenti;
- il sistema sanzionatorio.

La Parte Speciale descrive:

- le fattispecie delittuose che determinano la responsabilità dell'Ente;
- i presidi e le procedure individuate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati all'interno delle diverse aree di competenza della Società.

La Parte Speciale è corredata a sua volta da tre allegati: il Catalogo dei reati, il Libro dei reati (con l'individuazione specifica delle aree di rischio della Società) e le Indicazioni generali in materia di Anticorruzione.

Il Modello è stato rivisto a seguito dell'analisi delle specifiche attività che caratterizzano l'ambito di operatività della Società (*risk assessment*), anche con riferimento ai nuovi c.d. reati presupposto di recente introduzione normativa. In base a quanto emerso da tale analisi, le attività che presentano profili di rischio circa la commissione di una delle ipotesi di reato di cui al Decreto sono, ad oggi, esclusivamente riferibili alla Parte Speciale del Modello.

Laddove nuove ragioni attinenti a modifiche dell'assetto organizzativo e societario, valutazioni di opportunità e possibili futuri interventi legislativi dovessero rendere indifferibile un nuovo aggiornamento o un'integrazione del Modello, la Società si impegna ad assumere ogni idonea iniziativa in merito ai fini preventivi di legge.

* * *

1. INTRODUZIONE AL DECRETO

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli Enti in relazione a una serie di reati tassativamente elencati.

Ai sensi del Decreto un "Ente" è tale se ha: 1) un interesse distinguibile da quello della persona fisica; 2) una sua organizzazione; e 3) un patrimonio autonomo a esso riconducibile. Il Decreto, inoltre, si inserisce in un contesto di attuazione di obblighi internazionali¹ e - in linea con i sistemi normativi di molti Paesi europei - istituisce nel nostro ordinamento la responsabilità della *societas*, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti, da parte dei Soggetti Apicali o dalle persone fisiche sottoposte alla loro direzione o vigilanza. La responsabilità degli Enti, peraltro, si configura anche in riferimento ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui i reati sono stati posti in essere e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale (ossia la sede effettiva, dove si svolgono le attività amministrative e di direzione). Con la Legge 16 marzo 2006, n. 146, infatti, si è introdotto anche nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti il concetto di reato "transnazionale"².

¹ La Legge 29 settembre 2000, n. 300 ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolga funzionari della Comunità europea e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali e ottempera agli obblighi previsti dalla normativa internazionale e comunitaria, che dispone appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d'impresa.

² Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 300/2000 si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c)

La Società è senza dubbio qualificabile come Ente ai sensi del Decreto e, quindi, potrebbe risultare imputabile in quanto responsabile degli illeciti previsti dal Decreto e, conseguentemente, essere sanzionata ai sensi dello stesso se gli stessi sono stati commessi *“nel suo interesse o vantaggio”*³.

Quanto alle sanzioni previste dal Decreto, queste sono sia di tipo *pecuniario*, sia di tipo *interdittivo*: tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano quando l'Ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Le sanzioni pecuniarie, ai sensi del Decreto, sono determinate in base a quote, il cui numero varia da un minimo di 100 a un massimo di 1000, con un importo per singola quota che va da € 258,23 a € 1.549,37. Il giudice stabilisce il numero di quote e l'importo di ciascuna, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e di altri fattori.

Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono specificamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'Ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini preliminari.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato). Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

³ Si tratta di concetti non facilmente intelligibili e per la cui interpretazione si è sin da subito acceso un importante dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In sede di giurisprudenza di merito si è sostenuto che il criterio del **vantaggio** faccia riferimento al conseguimento, in concreto, di un'utilità economica, laddove quello dell'**interesse** implicherebbe unicamente la finalizzazione del reato ad una utilità, senza anche richiedere l'effettivo conseguimento della stessa (cfr. *inter alia*, Trib. riesame Milano, ord. 20 dicembre 2004).

equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Inoltre in determinati casi, qualora vengano applicate sanzioni interdittive, può essere disposta dal Giudice penale la pubblicazione della sentenza di condanna, misura accessoria capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'Ente.

Infine, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice penale – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente – ha la facoltà di nominare un Commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le sanzioni in argomento possono essere applicate all'Ente esclusivamente dal Giudice penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di soggetti qualificati (soggetti apicali o ad essi sottoposti) e la valutazione di non idoneità del modello organizzativo applicato o la sua mancata esecuzione.

I reati devono essere commessi e consumati da soggetti apicali, dipendenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'Ente⁴. L'interesse e il vantaggio dell'Ente, che il Decreto prevede quali requisiti alternativi per la configurazione della responsabilità in parola, corrispondono a concetti da intendersi sussistenti in modo oggettivo, quindi anche laddove non siano stati previsti dal soggetto agente che ha commesso il reato di cui al Decreto. Pertanto, non rileva l'atteggiamento o l'intento del soggetto che commette il reato, ma rileva il fatto che quel reato abbia comunque consentito un vantaggio per l'Ente.

La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune. In ogni caso, la responsabilità dell'Ente e quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Inoltre, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile (nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati

⁴ Il Legislatore, all'art. 5 del Decreto, individua tali soggetti come segue: a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (c.d. soggetti apicali); b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (c.d. sottoposti).

requisiti, il Legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'Ente. Tale condizione si identifica con una "colpa di organizzazione", intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. In buona sostanza, l'Ente sarà chiamato a rispondere nel processo penale della sua colpa di organizzazione per non aver adottato un modello organizzativo capace di evitare la commissione del reato da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti o Collaboratori.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i Soggetti Apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'Ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'Ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i sottoposti, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto⁵.

Quanto alla tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi (tassativamente previsti) di cui al Decreto e destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello, al Catalogo Reati e al Libro dei Reati (allegati al Modello) per una disamina più approfondita.

1.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL DECRETO

Come già rappresentato, secondo l'impostazione generale del Decreto, l'Ente risponde solo se non ha adottato le misure necessarie a impedire la commissione di illeciti del tipo di quello realizzato.

Tuttavia, l'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede una forma specifica di "esonero" da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

⁵ Dispone l'art. 26 del Decreto: "1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

- a) l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa, quindi, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto).

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'Ente è responsabile qualora non dimostri: (i) di avere adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a impedire reati della specie di quello commesso; (ii) di avere istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza di tale modello; (iii) che il reato sia stato commesso per fraudolenta elusione del modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando, invece, il fatto è commesso da sottoposti, dovrà essere provato che la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti apicali; questi obblighi, tuttavia, non possono ritenersi violati se prima della commissione dell'illecito l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quanto all'efficacia del Modello di organizzazione, il Legislatore, all'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio o *risk assessment*);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione.

Con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 il nostro Legislatore ha recepito la Direttiva (UE) n. 2019/1937 riformando il settore delle segnalazioni di violazione della normativa nazionale/europea che ledono l'interesse o l'integrità delle P.A. o dell'Ente privato (c.d. *whistleblowing*), che in tal modo ha assunto una portata molto più ampia rispetto alla legge previgente (cfr. Legge 30 novembre 2017, n. 179, rubricata *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*).

Infatti, l'obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea è esteso oggi, oltre che a tutti gli Enti pubblici, anche a quelli privati che: i) nell'ultimo anno abbiano impiegato in media almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (a prescindere dal settore di appartenenza); ii) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati; iii) abbiano adottato Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati i Modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di reato/illecito amministrativo considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e successive modifiche - laddove necessario - in relazione alle violazioni effettivamente verificatesi e agli eventuali mutamenti dell'organizzazione aziendale o dell'attività d'impresa.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività - nell'ambito del perseguimento della conduzione degli

affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano - ha posto in essere le attività necessarie per completare l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, rispetto alla precedente versione adottata il 30 maggio 2025, in conformità con quanto previsto dal Decreto..

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari, e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

È fatto obbligo anche agli Stakeholder e ai Partner di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello e di osservare gli obblighi informativi necessari al fine di verificare la conformità del loro operato alle prescrizioni stesse. Copia del Modello, dei documenti a esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla. Una copia della Parte Generale del Modello e del Codice Etico è pubblicata sul sito *internet* della Società (<https://kapplogistics.it>).

La Società provvede a comunicare a ciascun soggetto, tenuto a rispettare il Modello di Organizzazione, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata (ciò, all'occorrenza, anche attraverso specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di riferimento).

Al Modello di Organizzazione sono attribuite le seguenti funzioni primarie:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria *mission* aziendale;
- dotare la Società di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega alla stessa, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni.

La presente versione del Modello è stata aggiornata tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e alle funzioni sopra elencate, le Linee Guida di Confindustria (e, in particolare, l'ultimo aggiornamento risalente a giugno 2021), la Circolare Assonime n. 15 del 28 maggio 2012 (*“Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli Enti”*) e successive modifiche e integrazioni, la circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 (Vol. III), la Guida Operativa di ottobre 2023 di Confindustria riguardante *“La nuova disciplina del whistleblowing”*, i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e le specifiche attività e la storia commerciale della Società. Resta inteso, tuttavia, che l'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici linee guida o circolari non inficia la validità del presente Modello di Organizzazione.

2.2 FUNZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Lo scopo del Modello adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al Decreto, attraverso una preventiva analisi delle attività aziendali, l'individuazione delle aree d'attività più esposte a rischio di reato, nonché l'analisi delle procedure organizzative e il loro adeguamento alle esigenze di prevenzione e di controllo.

Con l'adozione del Modello, la Società si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari fornendo regole di comportamento cui uniformarsi;
- introdurre una prassi che, in caso di inserimento di nuovi reati-presupposto o di modifica/ampliamento delle attività aziendali, consenta di individuare le aree di rischio nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale nei propri confronti e, sul piano amministrativo, nei confronti della Società;

- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società si attiene;
- prevedere la programmazione della formazione dei propri Dipendenti;
- regolare le procedure per l'aggiornamento del Modello.

2.3 PRESIDI E CONTROLLO

La Società, mediante il presente Modello, ha rivisto, rielaborato e adottato (laddove si sia reso necessario) i presidi *ad hoc* per evitare che possa essere sancita una sua responsabilità in relazione a condotte di rilevanza penale dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti, dei Collaboratori e del suo personale in generale.

Data la semplicità dell'organigramma e della struttura gerarchica della Società, in essa sono stati formalmente definiti i singoli compiti e le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio.

Le responsabilità decisionali, i poteri autorizzativi e di firma sono puntualmente indicati, nonché le soglie di approvazione delle spese sono stabilite in modo da non attribuire poteri discrezionali di spesa. Ogni transazione od operazione sono verificabili, documentati e tracciati in ogni passaggio.

Sono infine previste fasi di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Pertanto, il controllo *ad hoc* svolto dall'OdV al fine di verificare il funzionamento del Modello viene integrato dalla verifica da parte degli organi competenti e dello stesso OdV dell'attuazione del sistema organizzativo adottato dalla Società.

2.4 AGGIORNAMENTO E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

La presente versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 maggio 2025. La presente versione - da considerarsi sostitutiva della precedente - è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del **28 novembre 2025**, a seguito di un procedimento che ha considerato le nuove fattispecie

introdotte via via dal Legislatore, le ultime novità normative che hanno comunque modificato il Decreto⁶, nonché gli orientamenti giurisprudenziali progressivamente affermatasi.

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è stata attuata mediante:

- a. **la revisione e l'implementazione del Modello di Organizzazione**, a opera della Società, anche con l'ausilio di un consulente esterno e con la successiva attività sistematica che sarà svolta dall'OdV;
- b. **l'approvazione del Modello di Organizzazione**, tramite decisione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c. **l'applicazione e verifica dell'applicazione del Modello di Organizzazione**, rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare, al suo Presidente. In ogni caso, la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel Modello, costituiscono anche un obbligo e un dovere di tutto il personale della Società. Restano compito primario dell'OdV le attività di verifica e di controllo in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione adottato dalla Società.

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o per conto di essa, ai Destinatari, tra cui i Soggetti Apicali, gli Stakeholder, i Consulenti, i Dipendenti, i Collaboratori e i Partner.

2.5 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto, dedica la sezione II del capo II (Artt. 28-33), alle vicende modificative dell'Ente, disciplinando distintamente i casi di: (a) trasformazione; (b) fusione; (c) scissione dell'Ente.

⁶ Si fa riferimento ai provvedimenti che hanno esteso i c.d. reati presupposto. In particolare, la Legge 9 giugno 2025, n. 80 (conversione in legge del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), c.d. Decreto Sicurezza, è stata modificata la disciplina sostanziale di alcuni reati già previsti nel catalogo reati: è stato introdotto l'art. 270 quinquies.3 c.p. rubricato *"Detenzione materiale con finalità di terrorismo"* che entra a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall'art. 25-quater c.p. del Decreto (*"Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*). Il catalogo dei reati presupposto è stato ulteriormente modificato, poi, con l'inserimento dell'art. 435 c.p. *"Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti"*, sempre rientrante nel novero dei reati presupposto contemplati dall'art. 25-quater c.p. del Decreto. Il D. lgs. 12 giugno 2025, n. 81, poi, recante *"Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie"* ha modificato il testo dell'art. 88 del D. lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (*"Circostanze aggravanti del contrabbando"*), rientrante fra i reati presupposto di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto. Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (17 aprile 2025), che introduce diverse importanti modifiche relativamente all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in particolare interviene con riferimento alla unificazione della normativa, la progettazione formativa obbligatoria, la verifica dell'apprendimento, le modalità di erogazione, la durata e gli aggiornamenti. Infine, dal 1° luglio 2025, sono entrati a far parte del catalogo dei reati c.d. presupposto i delitti contro gli animali. L'art. 8 Legge 6 giugno 2025 n. 82, infatti, rubricata *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"* ha introdotto nel Decreto l'art. 25-undericies (*"Delitti contro gli animali"*).

Nel caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nel caso di fusione, anche nell'eventualità che avvenga per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione. Nel caso di scissione, rimane in capo all'Ente scisso la responsabilità per i reati commessi anteriormente al perfezionamento della scissione e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. Tale obbligo è da intendersi circoscritto al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo il caso in cui all'Ente sia stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso la Società un OdV al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza sul funzionamento, applicazione e osservanza del Modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento a seconda delle necessità organizzative o delle novità normative intervenute. Tale organismo, tipicamente interno alla Società (art. 6, comma 1, lett. *b*) del Decreto), deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc*. Il suo operato deve essere caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità (ossia il possesso di competenze tecniche specialistiche di cui l'OdV deve essere dotato) e continuità d'azione (al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello).

Lo stesso non può essere fatto coincidere con il rappresentante legale della Società, in quanto figura dotata di poteri gestionali, consultivi, propositivi e di vigilanza. La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) ha introdotto la previsione per cui, nelle società di capitali, il Sindaco, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per la Gestione "*possono*" svolgere le funzioni dell'OdV.

La Società, tuttavia, in ossequio agli orientamenti dottrinali dominanti, critici rispetto a tale norma, ha ritenuto di dotarsi di un OdV che sia effettivamente autonomo, indipendente, professionale e costantemente operativo⁷.

⁷ Si consideri che l'OdV viene nominato, a seconda dell'assetto di *corporate governance*, dal Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Amministrazione di una società, mentre sia il Consiglio di Sorveglianza sia il Sindaco e/o il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea dei soci. Si valuti poi che vi sono alcuni reati societari, ricompresi nel catalogo dei c.d.

L'OdV si colloca in una posizione apicale all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che ai suoi componenti, se Dipendenti o Collaboratori della Società (non è il caso di specie), non siano assegnati compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico, di regola non inferiore ai tre anni (salvo motivate eccezioni) e che alla scadenza può essere rinnovato, e decide sugli eventuali compensi dell'OdV. La decisione del Consiglio di Amministrazione assicura l'autonomia e l'indipendenza di tale Organismo nello svolgimento delle sue funzioni, collocandolo in posizione paritetica all'organo di vertice.

L'OdV resta in carica per tutta la durata del mandato (a prescindere dalla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione), continuando a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo membro. È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'OdV della Società, nominato con decisione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle dimensioni, alla limitata complessità organizzativa e alle attività svolte da Kapp Logistics & Services S.r.l., è composto da un solo membro, che sarà in carica sino alla data del 1° giugno 2028.

3.2 INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E CESSAZIONE

L'OdV deve essere dotato di peculiari caratteristiche personali: a) professionalità e competenza; b) onorabilità; c) autonomia e indipendenza.

In tal senso:

- non deve avere relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il IV grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o con il revisore legale dei conti, ove nominato (il "Revisore"). La Società ha un Revisore Unico;
- non deve svolgere funzioni operative e decisionali tali da porlo in conflitto d'interessi con l'attività svolta, anche al fine di evitare il pericolo di commistioni di ruolo e di salvaguardare l'indipendenza e la loro serenità di giudizio;

reati presupposto, ove gli organi di controllo possono risultare soggetti attivi (e quindi in aperto conflitto di interessi con la funzione dell'OdV) e che, di base, negli organi di controllo, vi è anche un difetto di autonomia, di indipendenza, eventualmente di professionalità e sicuramente di continuità di azione.

- non deve essere: il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- non deve essere stato condannato con sentenza, anche di primo grado e di patteggiamento, per reati previsti dal Decreto e, comunque, per reati contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione;
- non deve aver subito condanne a pene che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Vengono fatti salvi i casi di avvenuta estinzione del reato o della pena e i casi di riconosciuta riabilitazione *ex artt.* 178, 179 c.p. e art. 683 c.p.p.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa. Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'OdV non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. La revoca dell'incarico può essere disposta esclusivamente nel caso in cui nei confronti dell'OdV:

- a. maturi una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- b. si verifichino situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV;
- c. sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità sopra indicate;
- d. sia stata rilevata una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e. nel caso di soggetti interni alla struttura aziendale, si siano verificate le dimissioni, ci sia stato il licenziamento o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro del componente dell'OdV.

È fatto obbligo all'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituirlo.

L'Organismo di Vigilanza potrà dimettersi dall'incarico con preavviso di almeno tre mesi e mediante una comunicazione motivata e non generica trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

Per almeno 2 anni dalla cessazione della carica l'OdV non può intrattenere rilevanti rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, a eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato o autonomo già esistente prima dell'incarico di OdV.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV svolge le seguenti funzioni:

- assicurare l'attività di vigilanza sull'applicazione del Modello e sull'osservanza delle relative prescrizioni da parte del Consiglio di Amministrazione, di Dipendenti, Collaboratori, Partner, etc.;
- verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati tassativamente previsti dal Decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello in relazione a mutamenti aziendali, normativi o a carenze riscontrate in sede di gestione e controllo;
- verificare, in sede di emanazione/aggiornamento delle procedure aziendali, la loro coerenza con le prescrizioni del Modello;
- effettuare verifiche relativamente a operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- indicare all'organo amministrativo e/o ai Destinatari gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole *standard* per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne a seguito di violazioni del Modello;
- inoltrare al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiesta di irrogazione di sanzioni e/o promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni del Modello;
- individuare esigenze formative del personale in relazione alla diffusione dei principi e dei precetti di cui al Decreto e provvedere al fine di soddisfare tali esigenze;
- instaurare un flusso di informazioni con il Revisore, in merito ai controlli effettuati;
- predisporre le relazioni informative per il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- informare il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sull'esito delle istruttorie effettuate sui casi di conflitto di interessi;

- informare il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito a eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza e ad eventuali carenze del Modello;
- curare i rapporti con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo adeguato supporto informativo, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto;
- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al Modello e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica.

L'OdV può effettuare verifiche, richiedere informazioni a Dipendenti e Collaboratori, svolgere indagini, compiere ispezioni, accedere sia ai locali, sia a dati, archivi e documentazione, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto e dal presente Modello.

Le attività attuate dall'OdV non potranno essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fatta salva l'attività di vigilanza espletata dal Consiglio di Amministrazione, posto che all'organo amministrativo risulta riconducibile la responsabilità ultima in ordine all'efficace attuazione del Modello.

In caso di controlli o indagini dell'OdV che rivelino gravi indizi in merito alla possibile commissione di reati da parte del personale della Società, l'OdV potrà, anche ai fini di massima riservatezza, delegare indagini difensive a professionisti esterni.

3.4 *REPORTING DELL'ODV VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

L'OdV, alla fine di ogni semestre di calendario (30 giugno e 31 dicembre), salvo urgenze e necessità che a suo avviso rendano opportuno il deposito trimestrale, presenta al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una relazione informativa scritta in merito all'attuazione del Modello e all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese nel periodo di riferimento. Nella relazione relativa al secondo semestre (ovvero al quarto trimestre) l'OdV evidenzia i fatti più rilevanti e le eventuali anomalie rilevate nel corso dell'intero anno di riferimento.

L'OdV può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e, in

particolare, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche; in ogni caso, l'OdV, ogniqualvolta ne valuti la necessità e/o l'opportunità, potrà informare il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'attività svolta.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e l'adeguatezza del Modello, all'OdV dovrà pervenire tutta l'informativa necessaria, secondo le modalità stabilite in via generale nelle successive disposizioni e nello schema relativo ai flussi informativi.

4.1 FLUSSI INFORMATIVI DALLA SOCIETÀ VERSO L'ODV

Tramite le funzioni aziendali e le strutture competenti devono essere trasmessi all'OdV:

- i poteri e le procure conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Dipendenti e Collaboratori della Società;
- l'elenco dei Dipendenti in servizio e dei Collaboratori e Consulenti, comprensivo delle specifiche dei ruoli, dei livelli di inquadramento e di eventuali altre informazioni ritenute utili;
- gli estratti delle delibere del Consiglio di Amministrazione relative ad aggiornamento e modifica del Modello e alla nomina dell'OdV.

L'OdV ha comunque libero accesso agli archivi e agli uffici aziendali per la consultazione e per il rilascio di copie dei verbali delle assemblee dei soci e delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Società.

4.2 SEGNALE DI VIOLAZIONI E CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO - WHISTLEBLOWING

La nuova disciplina dettata dal D.lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24, che ha recepito la Direttiva (UE) n. 2019/1937 sul c.d. *whistleblowing*⁸, si pone l'obiettivo di proteggere le persone che segnalano (*whistleblowers*) violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle P.A. o dell'Ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

⁸ La normativa citata, come detto (cfr. *supra* § 1.2.), prevede l'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna per le imprese che: a. hanno impiegato nell'ultimo anno una media di 50 dipendenti; b. operano nei settori c.d. sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 dipendenti; c. adottano modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 dipendenti.

La Società, in ossequio agli obblighi di legge, ha identificato l'OdV quale soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni di cui trattasi.

Qualora un Dipendente o un Collaboratore⁹, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, venga a conoscenza di violazioni di legge, del Codice Etico e/o del Modello (e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili) o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, può segnalare tali situazioni inviando comunicazione a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza di Kapp Logistics & Services S.r.l., Viale Majno 45, 20122 - Milano.** Le segnalazioni potranno essere recepite dall'OdV alternativamente anche a mezzo *e-mail* al seguente indirizzo, cui ha accesso il solo OdV: odv@kapplogistics.it.

Le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto ed essere pertinenti, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (quindi, ad esempio, non meri sospetti e/o voci di corridoio).

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate all'OdV, ai suoi contatti (segnalati ai Dipendenti nella bacheca della Società e tramite l'apposito *form* sul sito *internet* della Società), attraverso linea telefonica diretta ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato dall'OdV entro un termine ragionevole (*i.e.* non oltre quindici giorni dalla ricezione della segnalazione).

Anche altre categorie di Destinatari (quali, ad esempio, fornitori, clienti, Partner) e chiunque venga in possesso di notizie relative a condotte tese alla commissione di reati o all'effettiva consumazione di reati o, comunque, a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico possono, comunque, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per effettuare segnalazioni di violazioni di legge, del Codice Etico e/o del Modello o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, sempre utilizzando i canali sopra indicati. Le segnalazioni pervenute sono gestite dall'OdV assicurando - fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte o accusate erroneamente e/o in malafede (nonché la reputazione del segnalato) - l'assoluta riservatezza sull'identità dei segnalanti, garantendo agli stessi la massima tutela, così come previsto dalla normativa

⁹ In tali categorie sono ricompresi i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, cioè sia i soggetti in posizione apicale (o che comunque rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa) sia i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

vigente¹⁰, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Qualora le segnalazioni ricevute risultino pertinenti, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, viene avviata l'attività istruttoria e di accertamento, attraverso verifiche interne e/o esterne, affinché possano essere assunte opportune azioni correttive (in particolare nelle aree e/o nei processi aziendali interessati dalle segnalazioni), avviati eventuali procedimenti disciplinari oppure intraprese altre iniziative presso le competenti autorità che, a seconda dei casi, saranno considerate opportune e adeguate.

Con riferimento a ciascuna segnalazione, durante l'esecuzione di tutte le attività di verifica previste, all'OdV è assicurata una costante ed adeguata informativa.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni della Società, anche ad essi vengono estesi gli obblighi di riservatezza di legge, qui espressamente previsti, ed espressamente sanzionati dal Sistema Disciplinare interno di cui al successivo § 7.4.

L'inosservanza dei principi e delle regole sopra delineate, così come la violazione del generale principio di riservatezza del segnalante o l'adozione di eventuali condotte ritorsive nei suoi confronti, oppure la condotta di coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, comporteranno l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo § 7.4.

4.3 FLUSSI INFORMATIVI DAL REVISORE UNICO ALL'ODV

Il Revisore Unico anche alla luce delle attività di controllo effettuate, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività, sull'efficacia e sulla corretta attuazione del Modello, riferisce tempestivamente ogni informazione utile e ogni elemento rilevante ai fini del Decreto e, in particolare, ogni violazione del Modello riscontrata ovvero la rilevazione di condotte anomale e/o atipiche.

Il Revisore, inoltre, proporrà all'OdV le modifiche e/o le integrazioni ritenute utili a sanare le irregolarità rilevate ovvero per l'adeguamento del Modello.

I suddetti oneri informativi sono garantiti tramite apposite intese e/o clausole contrattuali.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trasmette all'OdV i *report* periodici che lo stesso riceve dal Revisore.

¹⁰ Ci si riferisce al citato D.lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24.

4.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Oltre alle segnalazioni di cui ai §§ 4.1, 4.2 e 4.3 precedenti, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità inquirente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico della Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Collaboratori in caso di avvio, nei loro confronti, di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- eventuali rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- eventuali segnalazioni, in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, delle situazioni di rischio da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori in capo a esponenti aziendali e alle eventuali misure irrogate, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le modifiche relative all'organizzazione aziendale, tali da incidere sulla struttura o sulle previsioni del Modello.

5. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta l'insieme dei valori etici e dei principi di comportamento della Società, ed è rivolto al Consiglio di Amministrazione, nonché a Dipendenti, Consulenti, Collaboratori e Stakeholder. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, principi la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

Il Codice Etico disciplina la diligenza e i comportamenti richiesti ai Destinatari nell'esecuzione delle prestazioni svolte nell'interesse o a vantaggio della Società, ivi inclusi

quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito.

A tale proposito, è responsabilità dell'OdV individuare e valutare, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti, alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'OdV. Chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi del Codice Etico e di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'OdV.

L'inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo § 7.4.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni delle procedure aziendali, prevarrà comunque quanto stabilito dal Codice.

Il Codice Etico è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante.

Considerato il costante rafforzamento dell'impegno nella lotta alla corruzione, pubblica e privata, a livello internazionale nonché la particolare attenzione riservata anche dal Legislatore italiano al contrasto delle pratiche corruttive (a partire dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190¹¹), al fine di allineare la Società alle *best practices* sviluppatesi per contrastare i fenomeni corruttivi, il Modello viene integrato con un documento dedicato alle "Indicazioni Generali in materia di Anticorruzione" (Allegato *sub* 3 alla Parte Speciale del Modello), che propone un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive per la Società, fornendo - in osservanza di quanto previsto dal Codice Etico - una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari (in particolare quando questi ultimi operino in particolari "aree di attività a rischio reato", quali, ad es. nei rapporti con istituzioni e funzionari pubblici, nel processo di acquisto di beni e servizi, nelle attività di vendita di beni e servizi, etc.) devono strettamente attenersi al fine di evitare che vengano posti in essere comportamenti illegittimi o scorretti, nonché di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di Anticorruzione, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali di tempo in tempo adottate.

¹¹ Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; c.d. Legge Anticorruzione), a ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1999, l'Italia ha rafforzato gli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi (tra l'altro, ampliando il catalogo dei c.d. reati presupposto ai sensi del Decreto, ovvero dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli Enti).

6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

6.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione e informazione, relativamente alle previsioni di cui al Decreto, nonché all'adozione e attuazione del Modello da parte della Società, sono attuate dall'OdV.

Tali attività risultano così articolate:

- Informazione:
 - i. inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione con informazione sui contenuti del Decreto e sulla adozione da parte della Società del Modello;
 - ii. inserimento di una nota informativa con informazione sui contenuti del Decreto e sulla adozione da parte della Società del Modello nelle intese di collaborazione e nei mandati professionali;
 - iii. pubblicazione sul sito *internet* della Società del Modello (Parte Generale e Codice Etico).
- Formazione:
 - i. partecipazione dei Dipendenti e Collaboratori a corsi di formazione dedicati ai ruoli dagli stessi rivestiti;
 - ii. partecipazione obbligatoria a ulteriori corsi periodici di aggiornamento, somministrabili eventualmente anche *online*.

L'attività di formazione può essere delegata anche a soggetti terzi, purché dotati delle necessarie conoscenze e professionalità in materia.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 PREMESSA

La definizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, un requisito essenziale a garanzia dell'effettività del Modello medesimo e della relativa efficacia esimente.

Considerata la gravità delle conseguenze per la Società in caso di inosservanza del Modello e del Codice Etico, ogni singola violazione è assoggettata alle sanzioni disciplinari di seguito indicate, fermo restando che, in ogni caso, ciascuna di esse si configura come una violazione

dei doveri di diligenza e fedeltà sufficiente a ledere, nei casi più gravi, il rapporto di fiducia degli Apicali e/o dei Dipendenti con la Società stessa.

Il sistema disciplinare è autonomo e indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità giudiziaria, qualora il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. È comunque fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto (soggetti Apicali e sottoposti).

In via generale, nella determinazione delle sanzioni, si deve tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva del soggetto, delle sue mansioni e incarichi all'interno della Società e delle altre circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Destinatari, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione, al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

7.2 DESTINATARI

Il sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi al Modello e al Codice Etico posti in essere da parte di Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e terzi che agiscono per conto della Società, nonché di altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società od operano direttamente o indirettamente per essa.

7.3 LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del sistema disciplinare costituiscono violazione del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- b) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV;

- c) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato di accesso alle informazioni e alla documentazione opposto all'OdV, o altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- d) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, o a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Costituisce in ogni caso illecito disciplinare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo § 7.4, ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati della Società delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., dal CCNL applicabile e dai contratti individuali.

7.4 LE SANZIONI

A) NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice Etico o del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV - acquisita o constatata direttamente la violazione - deve tempestivamente informare l'assemblea dei soci, i quali adotteranno le determinazioni del caso che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere anche nella sospensione dalla carica per un periodo compreso fra un mese e sei mesi e nella revoca dalla stessa.

B) NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Ai Dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei Soggetti Apicali che violano le prescrizioni del Codice Etico o del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL applicabile (CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 6 dicembre 2024), nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell'infrazione.

Il sistema sanzionatorio non è sostitutivo di quanto stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile e dai contratti di lavoro individuali.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nello specifico, si applica:

- il rimprovero verbale o il richiamo scritto, qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri una lieve irregolarità;
- la multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni, qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica altresì nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte nei punti precedenti;
- il licenziamento con preavviso, in caso di grave violazione del Codice Etico o del Modello tale da configurare un notevole inadempimento;
- il licenziamento senza preavviso, qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto di lavoro.

C) NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

La violazione da parte di Collaboratori, Consulenti, fornitori, clienti, subappaltatori e Partner o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle prescrizioni e regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società, dei reati rilevanti ai fini del Decreto, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. In particolare, i contratti potranno prevedere l'applicazione di una penale o una clausola di risoluzione del rapporto contrattuale per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico loro riferite ed espressamente indicate, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di eventuali danni subiti.

8. VERIFICHE PERIODICHE E MODIFICA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti dalla Società nelle “aree di attività a rischio”;
- verifica delle procedure: periodicamente (in linea generale, ogni semestre) sarà verificato l’effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall’OdV.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d’anno, le azioni eventualmente intraprese dall’OdV, gli eventi specifici riferibili ad attività a rischio.

Le conclusioni di tali verifiche, salvo casi di urgenza da segnalare tempestivamente, verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione e, in particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in occasione della presentazione della relazione semestrale o trimestrale da parte dell’OdV, evidenziando possibili manchevolezze o suggerendo eventuali azioni correttive.

La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è di responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, in particolare del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione o proposta dell’OdV, per i seguenti elementi: (i) modifica della configurazione e dei compiti dell’OdV; (ii) inserimento/integrazione di principi del Codice Etico; (iii) modifiche o integrazioni al sistema disciplinare e (iv) adeguamento e aggiornamento del Modello. Ciò vale anche per le ipotesi eccezionali in cui il Modello necessiti di integrazioni urgenti a seguito di modifiche legislative entrate in vigore a cui il Modello non sia conforme.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell’OdV, quando siano intervenute: (a) violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati, o per minimizzare il rischio di ripetizione delle condotte elusive; (b) significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa; (c) modifiche normative.

PARTE SPECIALE

1. LA PARTE SPECIALE

La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevede che l'Ente possa risultare responsabile non per tutti i reati previsti dal nostro ordinamento, ma solo per quelli tassativamente individuati dal Decreto, che elenca esattamente quali fattispecie penali siano suscettibili di generare la responsabilità degli Enti (i c.d. reati "presupposto").

Ai fini di massima chiarezza, posto che la materia di cui si tratta è parte del diritto penale e possono occorrere validi strumenti e determinate informazioni/dati per comprendere le diverse fattispecie di reato di cui agli Allegati denominati "Catalogo dei Reati" e "Libro dei Reati" del Modello, in questa Parte Speciale, si espongono sinteticamente le caratteristiche dei c.d. reati "presupposto", indicandone la rilevanza ai fini della disciplina della responsabilità degli enti e si evidenziano determinati principi generali del diritto e varie nozioni utili ai fini di una effettiva comprensione inerente le condotte criminose che si desidera evitare nell'ambito dell'attività aziendale della Società.

Forniti gli strumenti ritenuti necessari per comprendere effettivamente le varie tipologie di fattispecie di reato sensibili ai sensi del Decreto, mediante un'analisi delle diverse ipotesi di reato e una valutazione delle funzioni svolte nell'ambito delle varie aree decisionali della Società, della documentazione aziendale e dei rilevati flussi informativi, si individuano nel modo più preciso possibile le possibili **"aree di rischio di commissione di reato"**, al fine di evitare la commissione dei reati da parte di Soggetti Apicali, Dipendenti o Collaboratori nel suo interesse e/o a suo vantaggio.

L'individuazione delle aree di rischio e la valutazione delle stesse (c.d. *risk assessment*), reato per reato, viene svolta mediante lo strumento del c.d. Libro dei Reati presente in questo Modello come Allegato 2 (cfr. *infra* pag. 193 e ss.).

2. I REATI "PRESUPPOSTO"

Di seguito, viene trattato nel dettaglio l'elenco dei **c.d. reati "presupposto"** che, se consumati e/o tentati a vantaggio e/o nell'interesse dell'Ente da parte di un Dipendente/Collaboratore dello stesso, implicherebbero la sussistenza della responsabilità amministrativa per il medesimo Ente.

Il testo originario del Decreto è stato integrato nel corso degli anni da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli Enti.

Infatti, rispetto alla prima formulazione del Decreto (che prevedeva all'art. 24 i "*reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione*" e all'art. 25 dedicato, tra i reati contro la P.A., ai reati di "*concussione e corruzione*"), sono stati successivamente aggiunti:

- a) l'art. 24-bis (introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001) con riferimento ai "*delitti informatici*" e al "*trattamento illecito di dati*";
- b) l'art. 24-ter (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*") con riferimento ai "*delitti di criminalità organizzata*";
- c) l'art. 25-bis (introdotto dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99), che mira a punire il reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*";
- d) l'art. 25-bis.1 (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*") con riferimento ai "*delitti contro l'industria e il commercio*";
- e) l'art. 25-ter (introdotto dall'art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*"), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso in cui siano commessi "*reati societari*" (quali, per esempio, false comunicazioni sociali, agiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, ecc.), limitando tuttavia le sanzioni a quelle di tipo pecuniario (e alla confisca del prezzo o del profitto del reato);
- f) l'art. 25-quater (inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante "*Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*"), che si riferisce ai "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*";
- g) l'art. 25-quater.1 (introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7), che si riferisce alle "*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*";
- h) l'art. 25-quinquies (introdotto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, successivamente integrato ad opera dell'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dell'art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39), che mira a reprimere alcuni "*delitti contro la personalità individuale*" (quali, per esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, ecc.);

- i) l'art. 25-*sexies* (introdotto con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. Legge Comunitaria del 2004, in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE), con particolare riferimento ai reati di *“abuso di informazioni privilegiate”* e di *“manipolazione del mercato”*;
- l) l'art. 25-*septies* (introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, così come modificato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), con riferimento alle ipotesi di *“omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*;
- m) l'art. 25-*octies* (introdotto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE), con riferimento ai reati di *“ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”*;
- n) l'art. 25-*octies*.1 (introdotto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, poi integrato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137), con riferimento ai *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”*;
- o) l'art. 25-*novies* (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*) che estende la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contemplati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di *“protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;
- p) l'art. 25-*decies* (introdotto dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e successivamente modificato dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121) con riferimento al *“reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*;
- q) l'art. 25-*undecies* (introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che recepisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia di tutela dell'ambiente, poi modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68) con riferimento ai *“reati ambientali”*;
- r) l'art. 25-*duodecies* (introdotto dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, poi modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161), con riguardo al reato di *“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*;

- s) l'art. 25-*terdecies* (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”), con riguardo al reato di “*razzismo e xenofobia*”;
- t) l'art. 25-*quaterdecies* (introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, con la quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014), con riguardo al reato di “*frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”;
- u) l'art. 25-*quinquiesdecies* (introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, integrato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della c.d. Direttiva PIF europea, *i.e.* la Direttiva (UE) n. 2017/1371), con riguardo ai “*reati tributari*”;
- v) l'art. 25-*sexiesdecies* (introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva PIF europea, poi modificato dal D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141), con riguardo ai reati di “*contrabbando*”;
- w) l'art. 25-*septiesdecies* (introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”) con riguardo ai reati contro il patrimonio culturale;
- x) l'art. 25-*duodecies* (introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”), con riguardo ai reati di “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”;
- y) l'art. 25-*undericies* (introdotto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*”), con riguardo ai “*Delitti contro gli animali*”.

L'ambito di applicazione del Decreto è stato quindi ulteriormente esteso anche con la legge di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*” (Legge 16 marzo 2006, n. 146), con particolare riguardo ai reati di c.d. “*criminalità organizzata transnazionale*” (quali, per esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, ecc.).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”; c.d. Legge anticorruzione) ha introdotto le seguenti novità: (i) all'art. 25 del Decreto tra i reati contro la Pubblica Amministrazione è stato inserito quello di “*induzione indebita a dare o promettere utilità*”. Peraltro, la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto successive modifiche dell'articolo, così come il D.L. 4 luglio 2024, n.

92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha disposto la modifica dell'art. 25, comma 1, con l'introduzione dei reati di peculato e di indebita destinazione di denaro o cose mobili: pertanto, l'art. 25 è oggi rubricato *"Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*; (ii) all'art. 25 ter del Decreto tra i reati societari sono stati inseriti quelli di *"corruzione tra privati"* e *"istigazione alla corruzione tra privati"* (artt. 2635 e 2635-bis c.c.), prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto per la fattispecie di cui al comma terzo dell'art. 2635 c.c., articolo poi modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 con l'introduzione, tra le altre modifiche, della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1, che prevede il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) n. 2019/2121.

Ancora, il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (*"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*) che, oltre a inasprire le sanzioni penali previste per taluni reati presupposto del Decreto, ha introdotto modifiche al reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei c.d. reati presupposto.

Ancora, la Legge 21 maggio 2019, n. 43 (*"Modifica all'art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso"*) ha modificato l'art. 416-ter c.p., già inserito nell'art. 24-ter del Decreto.

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato definitivamente approvato il Decreto 26 ottobre 2019, n. 124 intitolato *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, che ha introdotto tra i reati presupposto di cui al Decreto alcuni illeciti tributari in materia di IRES ed IVA. Il Consiglio dei Ministri con seduta del 7 luglio 2020, da ultimo, ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo di attuazione n. 75/2020 che recepisce la c.d. Direttiva PIF, vale a dire la Direttiva (UE) n. 2017/1371 *"relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*, che ha ampliato ulteriormente il novero dei reati tributari di cui al Decreto, includendovi il reato di indebita compensazione e inserito tra i c.d. reati presupposto del Decreto anche il reato di contrabbando.

L'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inoltre apportato modificazioni all'art. 24 del Decreto, la cui rubrica è oggi sostituita dalla seguente: *«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»*.

Ancora: i) è stato aggiunto al Decreto un nuovo art. 25-*sexiesdecies*, rubricato “Contrabbando”, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di cui al *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale”* (D.p.r. n. 43/1973), poi ancora modificato con il D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141; ii) sono stati aggiunti al Decreto, dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, i nuovi art. 25-*septiesdecies*, rubricato *“Delitti contro il patrimonio culturale”*, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati contro il patrimonio culturale e art. 25-*duodevicies*, rubricato *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di cui artt. 518-*sexies* e 518-*terdecies* c.p.; iii) il D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (c.d. Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), attuando la Legge delega n. 111/2023, ha riformato profondamente il diritto penale tributario, intervenendo sul D. Lgs. n. 74/2000 e conseguentemente anche sul Decreto.

La Legge 9 giugno 2025, n. 80 (conversione in legge del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), c.d. Decreto Sicurezza, è stata modificata la disciplina sostanziale di alcuni reati già previsti nel catalogo reati: è stato introdotto l’art. 270 *quinquies*.3 c.p. rubricato *“Detenzione materiale con finalità di terrorismo”* che entra a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall’art. 25-*quater* c.p. del Decreto (*“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”*). Il catalogo dei reati presupposto è stato ulteriormente modificato, poi, con l’inserimento dell’art. 435 c.p. *“Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”*, sempre rientrante nel novero dei reati presupposto contemplati dall’art. 25-*quater* c.p. del Decreto. Il D. lgs. 12 giugno 2025, n. 81, poi, recante *“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”* ha modificato il testo dell’art. 88 del D. lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (*“Circostanze aggravanti del contrabbando”*) rientrante fra i reati presupposto di cui all’art. 25-*sexiesdecies* del Decreto. Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (17 aprile 2025), che introduce diverse importanti modifiche relativamente all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in particolare interviene con riferimento alla unificazione della normativa, la progettazione formativa obbligatoria, la verifica dell’apprendimento, le modalità di erogazione, la durata e gli aggiornamenti. Infine, dal 1° luglio 2025, sono entrati a far parte del catalogo dei reati c.d. presupposto i delitti contro gli animali. L’art. 8 Legge 6 giugno 2025 n. 82, infatti, rubricata *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”* ha introdotto nel Decreto l’art. 25-*undevicies* (*“Delitti contro gli animali”*).

Di seguito si descrivono nei termini essenziali i suddetti reati e, per quelli considerati rilevanti/incidenti sulle attività della Società, si è dettagliata ogni nozione ritenuta utile al fine della miglior comprensione dei loro elementi costitutivi. Contemporaneamente si è proceduto al *risk assessment*, ossia alla valutazione del rischio di commissione dei singoli reati presupposto con riguardo all'attività della Società.

2.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La nozione di Pubblica Amministrazione

La prima tipologia di reati astrattamente applicabili e potenzialmente rilevanti per l'area di rischio della Società è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione (o “P.A.”) disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per “Pubblica Amministrazione” si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Per “Pubblico Ufficiale” si intende *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, specificando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”* (357 c.p.).

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale, anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la tolleranza o acquiescenza dell'Amministrazione.

Per “Incaricati di Pubblico Servizio” si intendono *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, intendendosi per tale *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.).

Quanto ai reati, gli artt. 24 e 25 del Decreto prevedono ipotesi di reato del codice penale riguardanti le seguenti fattispecie:

Malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche

Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.) è un reato comune (il soggetto attivo può essere qualsiasi privato estraneo alla P.A.). Più in particolare, il soggetto

attivo deve necessariamente essere estraneo alla P.A. ossia non deve essere un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio.

Invece, il soggetto passivo è l'organismo pubblico che ha erogato il finanziamento (Stato, Regione, Provincia, Comune, un ente pubblico o l'Unione Europea). Il bene giuridico protetto dalla fattispecie penale incriminatrice è costituito dagli interessi economici e finanziari della Pubblica Amministrazione.

In dettaglio, la norma è volta a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione sotto il particolare profilo della corretta gestione e allocazione delle risorse pubbliche.

Presupposto per la configurabilità del delitto è l'ottenimento concreto del finanziamento, non essendo sufficiente una mera disposizione di pagamento e la destinazione di scopo del finanziamento (e dunque la specifica finalità di pubblico interesse della somma erogata).

L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dal dolo generico e consiste nella cosciente e volontaria distrazione dei contributi pubblici ottenuti dalle finalità per le quali erano stati previsti, al fine di perseguire degli scopi incompatibili con il pubblico interesse.

È un reato di mera condotta (omissiva) a forma libera; infatti, la legge non tipizza le modalità della sua esecuzione. In buona sostanza, la condotta omissiva di questo delitto consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni oppure i finanziamenti ricevuti alle finalità di pubblico interesse, per cui erano stati erogati.

Quanto alla fattispecie dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), la condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi (falsità materiale) o attestanti cose non vere (falsità ideologica).

Per quanto concerne la condotta omissiva (omissione di informazioni dovute), invece, questa pare essere l'unica modalità di comportamento che "tiene in vita" la norma in esame, la quale, altrimenti, risulterebbe assorbita dalla truffa aggravata.

Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode informatica

La fattispecie della "Truffa" in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, comma 2, n. 1 – 640-bis c.p.) si configurano qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico, ovvero le

medesime condotte riguardano contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati oppure altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Tale tipologia di reato potrebbe per esempio consumarsi in ambiti aziendali impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali. Potrebbe costituire truffa aggravata ai danni dello Stato la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni o concessioni.

La "Frode informatica" (art. 640-ter c.p.) si configura invece nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Tale illecito potrebbe realizzarsi nel caso concreto quando, per esempio, dopo aver ottenuto un finanziamento, si violasse un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente

La Legge n. 137/2023 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia) introducendo importanti modifiche al testo originario del Decreto Giustizia; sul versante penale, le principali novità riguardano l'introduzione di nuovi delitti nel catalogo dei reati presupposto del Decreto, il potenziamento della tutela ambientale e la modifica della disciplina delle intercettazioni.

In particolare, la Legge di conversione ha introdotto all'art. 24 del Decreto le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

L'art. 353 c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della Pubblica Amministrazione, ovvero ne allontani gli offerenti.

La disposizione si applica anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

L'art. 353-bis c.p. sanziona, invece, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Entrambe le nuove fattispecie introdotte, quindi, sono volte a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una gara (art. 353 c.p.), o, ancor prima, il procedimento che porta alla realizzazione di un bando (art. 353-*bis* c.p.).

A titolo di esempio, integra gli estremi dell'art. 353 c.p. chi prometta a un proprio concorrente lavori futuri al fine di impedirne la partecipazione a una gara di appalto, mentre è rilevante ai sensi dell'art. 353-*bis* c.p. l'accordo clandestino tra privato e pubblico ufficiale per redigere un bando di gara con requisiti talmente stringenti da predeterminare l'aggiudicazione.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

La rubrica dell'art. 25 del Decreto ha visto nel lontano 2012 l'introduzione della nuova figura di reato di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" riferita all'art. 319-*quater* c.p.

Il fatto costitutivo di tale reato è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

Il Legislatore, mediante l'intervento del 2012, in materia di concussione e corruzione (ordinaria e non tra privati) ha recepito il consolidato orientamento giurisprudenziale inerente la c.d. "concussione per induzione", introducendo quindi la fattispecie di cui all'art. 319-*quater*, ha altresì aumentato le pene edittali e ha modificato il titolo dell'art. 318 c.p. al fine di chiarire come la corruzione possa avvenire nell'ambito delle funzioni assegnate al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio, dilatando così il concetto di atto d'ufficio.

La fattispecie di concussione, di cui all'art. 317 c.p., può descriversi come una estorsione qualificata dalla natura del colpevole, che deve essere appunto un Pubblico ufficiale o un Incaricato di Pubblico servizio. A seguito della novella legislativa, il delitto non si configura più all'esito di una condotta induttiva o di una costringitiva, ma solo in quest'ultimo caso, essendo l'induzione indebita oggetto di autonoma figura di reato.

Al di là di tali considerazioni, l'orientamento maggioritario descrive la concussione come un reato plurioffensivo, essendo il bene giuridico tutelato sia l'interesse al decoro, al prestigio, alla correttezza imposti al pubblico funzionario, sia l'integrità patrimoniale del privato soggetto passivo della concussione.

Per quanto riguarda l'abuso, esso si sostanzia sia nell'abuso delle qualità (facendo il Pubblico Ufficiale valere la propria posizione, strumentalizzandola al fine di ottenere denaro o altra utilità), come anche nell'abuso dei poteri (quando il Pubblico Ufficiale) utilizza in maniera distorta le attribuzioni dell'ufficio). L'abuso può manifestarsi sia nell'esercizio di attività

vincolata, manifestandosi nel mancato compimento dell'atto, sia nell'esercizio di attività discrezionale, anche se in questo caso sarà più arduo dimostrare la devianza dall'interesse pubblico dell'attività.

L'effetto concussivo può essere ottenuto sia tramite violenza, sia tramite minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto e notevole.

Le ipotesi di corruzione sono trattate dal codice penale in varie ipotesi, che vanno dall'art. 318 c.p. sino all'art. 322- *bis* c.p.

Il tratto caratteristico dei delitti di corruzione è dato dal c.d. *pactum sceleris* (patto per commettere il reato) tra il Pubblico Ufficiale (o l'Incaricato di Pubblico servizio) ed il privato, avente ad oggetto il compimento da parte del funzionario pubblico di un atto del suo ufficio o l'esercizio delle funzioni, di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio oppure il mancato compimento di un atto del suo ufficio.

Tutti i delitti di corruzione configurano ipotesi di reato-contratto, in cui ad essere penalmente rilevante non è la fase di formazione delle volontà delle parti, bensì la stipulazione del contratto illecito in quanto tale. Ai sensi dell'art. 321, la medesima pena è inflitta anche nei confronti del privato corruttore. Sul piano civile, inoltre, consegue la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative *ex* art. 1418 c.c.

Ulteriore elemento comune a tutte le fattispecie corruttive è la natura plurisoggettiva del reato, in cui elemento costitutivo è l'incontro delle volontà delle parti su un piano di parità, al contrario della concussione (art. 317 c.p.), in cui il pubblico agente agisce in una veste di supremazia rispetto al privato.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica amministrazione. La condotta penalmente rilevante è costituita dal pubblico funzionario che riceve denaro a altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri (c.d. corruzione impropria), e quella speculare del privato di dare o promettere denaro o altra utilità.

Va precisato che il tentativo di corruzione e l'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 (e quello verso membri degli organi della Unione Europea e di Stati esteri di cui all'art. 322-*bis* c.p.) si differenziano per il fatto che quest'ultima fattispecie punisce la volontà di una sola delle parti (pubblico funzionario o privato) a corrompere, mentre la tentata corruzione implica la concorde volontà delle parti di accordarsi, accordo poi non perfezionatosi per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti.

Allo stato, pertanto, i reati relativi alle fattispecie di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, risultano i seguenti: artt. 317 (concussione); 318 (corruzione per l'esercizio della funzione); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 319-ter (corruzione in atti giudiziari); 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità); 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di funzionari della stessa e di stati esteri).

Appare opportuno segnalare, infine, che gli episodi di corruzione possono risultare di natura diretta (es. pagamento o promessa di utilità in favore di un Pubblico Ufficiale) e di natura indiretta (es. selezione e pagamento anomalo di un fornitore "vicino" al Pubblico Ufficiale da corrompere, assunzione di un parente del Pubblico Ufficiale, etc.).

Traffico di influenze illecite

Secondo quanto disposto dall'art. 346 bis, comma 1, c.p. - introdotto nei reati presupposto del Decreto dalla citata Legge n. 3/2019 - è punito *"chiunque [...] sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio"*.

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico servizio il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio dato che, oltre al mediatore, è punito anche il committente della mediazione, come disposto dal comma 2 della norma.

L'art. 346 bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio. La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal

committente al mediatore serve a remunerarlo per la influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente. È del tutto irrilevante la durata e l'intensità della relazione con il pubblico agente, ma è sufficiente che esse siano tali da influenzare, in concreto, l'azione di quest'ultimo. Il delitto in commento è a dolo specifico, in quanto il committente e il mediatore debbono stipulare un patto allo scopo specifico di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio, nell'ipotesi di influenze gratuite; oppure di esercitare una influenza illecita nei confronti del pubblico agente, nel caso di influenze onerose.

Il delitto di traffico di influenze illecite si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il mediatore.

Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.

Frode nelle pubbliche forniture

Dispone l'art. 356 c.p. - introdotto nei reati presupposto del Decreto dal citato D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 - che: *“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”*.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili

Quanto al Peculato, dispone l'art. 314 c.p.: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”*.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Il presupposto della condotta è il

possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame.

Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita, che non richiede tale requisito.

L'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto l'art 314-bis c.p. (*"Indebita destinazione di denaro o cose mobili"*) il quale punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che *"avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto"*.

Il presupposto della condotta è il medesimo del peculato, dal quale si differenzia appunto per la destinazione diversa (o meglio "distrazione") da quella prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge che non hanno margini di discrezionalità.

Il Peculato con profitto dell'altrui errore, di cui all'art. 316 c.p., è così descritto: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

Nonostante la norma parli di "peculato", è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314 c.p., che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).

Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

Come anticipato, la Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha modificato l'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001, innovando sia la rubrica, con l'inserimento del delitto in parola, sia il comma 1, che ad oggi così dispone: *“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318 [...] del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale”*.

La lettura della norma fa subito notare come questo illecito amministrativo sia a “scartamento ridotto”, sotto il punto di vista sia dell'oggettività giuridica tutelata sia del soggetto attivo.

Sotto il primo punto di vista, la fattispecie corporativa si perfeziona solo quando il denaro o gli altri beni mobili sono l'oggetto di uno dei reati-presupposto di peculato (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili – o meglio, peculato per distrazione – e peculato mediante profitto dell'errore altrui) e danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione europea in misura superiore a euro 100.000,00.

RILEVANZA E PRESID

Nell'ambito dell'attività di logistica integrata svolta dalla Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame è astrattamente presente, se pur in misura estremamente ridotta.

Ciò in considerazione: a) della tipologia dell'attività svolta, che vede - allo stato - la Società non partecipare a gare pubbliche o gare d'appalto indette da Enti pubblici, in via generale; b) dei presidi, anche comportamentali, adottati nel rapportarsi con gli Enti pubblici (in particolare, il Codice Etico e le Indicazioni generali in materia di Anticorruzione di cui al presente Modello) e dell'occasionale e assai ridotto contatto tra funzionari della P.A. e i Soggetti Apicali e i Dipendenti deputati a detti contatti; c) nonché dei controlli eventuali a cui la Società può essere sottoposta dalla P.A..

In ogni caso, devono essere rispettati i generali principi comportamentali sanciti nel Codice Etico e, in particolare, i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione posta in essere con la P.A., la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'OdV. Infine, lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere eventualmente note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

Si è ritenuto pertanto di rilevare un rischio di compimento dei reati di questa categoria di entità bassa.

2.2 REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

In linea generale, la falsificazione può essere definita come una situazione non corrispondente al vero, ma capace di presentarsi all'apparenza come veritiera, traendo in inganno chi ci viene in contatto. Peraltro, non è suscettibile di sanzione qualsiasi falso (per es. quello grossolano o facilmente riconoscibile), ma solo quello capace di ingannare una moltitudine indeterminata di soggetti.

L'art. 25-*bis* del Decreto prevede ipotesi di reato del codice penale contenuti nel titolo VII, aventi ad oggetto i "*Delitti contro la fede pubblica*", in cui l'interesse tutelato è la fede pubblica, garantita attraverso la difesa della regolarità della circolazione monetaria.

In particolare, il suddetto art. 25-*bis* prevede alcuni dei reati contenuti nei capi I e II del titolo VII, riguardanti, rispettivamente: 1) la "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"; e 2) la "falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento".

I primi tutelano oggetti ben individuati, ossia:

- monete aventi corso legale: ha corso legale la moneta che lo Stato impone come ordinario strumento di pagamento, in base al valore a essa conferito;
- carte di pubblico credito: ricomprendono le monete aventi corso legale, le carte o cedole al portatore di emanazione governativa e tutte le altre emesse da organi a ciò deputati e aventi corso legale;
- valori di bollo: carte bollate, francobolli e altri valori dello stesso genere disciplinati da leggi speciali.

La previsione di tali reati, in relazione alla responsabilità degli Enti, deriva sostanzialmente dal processo europeo di unificazione monetaria.

Le ipotesi di reato previste dal Decreto nell'ambito di tale capo sono le seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

I secondi tutelano, invece, beni genericamente indicati come marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali.

I reati previsti dal Decreto, rientranti in questo secondo capo, sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Ogni ulteriore dettaglio inerente tali ipotesi di reato potrà essere valutato mediante l'analisi del Libro dei Reati, che segue, nelle relative sezioni.

RILEVANZA E PRESIDI

Per quanto attiene l'attività di logistica integrata della Società, le ipotesi delittuose di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo non sembrano davvero concretamente ipotizzabili. Nella delimitazione delle Aree di Rischio del Libro dei Reati si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di potenziali rischi.

Viceversa, con riferimento ai reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, alla luce dell'attività condotta dalla Società, che nella sua attività di *packaging* potrebbe sfruttare brevetti, modelli e disegni di terzi, l'attività di analisi del rischio ha evidenziato come non possa del tutto escludersi che le fattispecie sopra descritte di reato vengano integrate, pur se nelle attività di *picking* e *packaging* vengono di fatto utilizzati i materiali forniti direttamente dai terzi committenti e le spedizioni dei prodotti dei terzi, gestiti in magazzino, sono curate direttamente da questi ultimi, non rientrando nei servizi e nelle attività fornite dalla Società.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.3 REATI IN MATERIA SOCIETARIA

Una ulteriore tipologia di reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai reati societari disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto (i "Reati Societari").

Alla luce del numero e della complessità dei reati societari presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, si possono distinguere diversi gruppi di reati sulla base di semplici analogie nelle modalità d'offesa:

Reati che prevedono varie ipotesi di falsità - False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

Tali reati prevedono la punibilità di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, oppure omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari della predetta comunicazione, cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori delle società.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. (*"False comunicazioni sociali delle società quotate"*), infatti, è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. (*"False comunicazioni sociali"*) sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno (condotta sanzionata più lievemente se i fatti sono di *"lieve entità"* ex art. 2621 bis c.c.).

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose in esame, va precisato che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è

punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la Legge n. 262/2005 ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento a un numero rilevante di risparmiatori indotti a operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali;
- l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. (reato specifico delle società che emettono strumenti finanziari su mercati regolamentati; c.d. società quotate) è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità Europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il reato è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, i direttori generali, i componenti del collegio sindacale e i liquidatori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili della Società presenti sul sistema informatico, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in collaborazione con gli amministratori;
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, oppure occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della Società.

Reati posti a tutela del corretto funzionamento della società - Impedito controllo (art. 2625 c.c.) e illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625 c.c. si configura quando si ostacola o si impedisce lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante:

- l'occultamento e/o l'esibizione parziale/incompleta o alterata da parte degli amministratori della Società di documenti sociali (quali, per esempio, i libri sociali);
- l'adozione da parte degli amministratori della Società di artifici per ostacolare lo svolgimento dei controlli.

Il reato di cui all'art. 2636 c.c. si configura quando in assemblea viene determinata una maggioranza con atti simulati e/o fraudolenti con il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reati a tutela del capitale o del patrimonio sociale - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.)

L'art. 2626 c.c. punisce l'indebita restituzione dei conferimenti; il reato sussiste laddove gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalenti, i conferimenti effettuati dai soci, ossia restituiscono gli apporti destinati a integrare il capitale sociale in sede di costituzione o di aumento dello stesso, ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli.

L'art. 2627 c.c. incrimina l'illegale ripartizione degli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva e la ripartizione delle riserve che non possono per legge essere distribuite da parte degli amministratori.

L'art. 2628 c.c. punisce gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche se emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

L'art. 2629 c.c. ha un chiaro intento di tutela del capitale e dei creditori sociali, che possono veder pregiudicati i loro diritti patrimoniali a causa di operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione, compiute dagli amministratori con la volontà di aggirare le disposizioni di legge in materia. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

L'art. 2632 c.c. configura un reato di evento a condotta vincolata. L'evento è costituito dalla fittizia formazione, o dall'aumento fittizio, totale o parziale, del capitale sociale. Vi è rilevanza

penale se la formazione fittizia del capitale è avvenuta con una determinata condotta (1. attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente maggiore al capitale sociale; 2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3. sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione). L'art. 2633 c.c. tutela i diritti dei creditori sociali (rispetto a quelli dei soci) nella fase di liquidazione della società. È previsto infatti il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, qualora, prima dell'integrale soddisfacimento del ceto creditorio o dell'accantonamento delle somme per tale fine, distribuiscano i beni tra i soci. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

L'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) condanna la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato tutela sia il patrimonio sociale (eventualmente pregiudicato da un affare definito in modo non conveniente), sia la concorrenza leale tra enti/imprese (pregiudicata da possibili fenomeni corruttivi). L'art. 2635-*bis* c.c. tutela questi beni giuridici anche nell'ipotesi di semplice istigazione alla corruzione tra privati.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Reati a tutela del corretto espletamento delle funzioni di vigilanza - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. punisce coloro che, sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza (quali, ad esempio, Consob o Banca d'Italia) o tenute a obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni a tali autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero, allo stesso fine, occultano, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Reato di aggio (art. 2637 c.c.)

A tutela dell'affidamento del pubblico nell'economia e nel regolare funzionamento del mercato, l'art. 2637 c.c. prevede il reato di aggio, che punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali

non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, o a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi.

Questa ipotesi di aggioaggio è limitata ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni.

L'aggioaggio commesso sui titoli quotati o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione a quotazione implica anch'esso responsabilità dell'Ente, ma in relazione alla fattispecie di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2629-*bis* c.c. sanziona l'infedeltà nella gestione societaria; attiene agli obblighi di cui all'art. 2391 c.c. (norma per la quale l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile) e riguarda le società quotate.

L'art. 54 del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19

Con il D. lgs. 2 marzo 2023, n. 19 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Tra le disposizioni legislative previste, vi è anche una norma incriminatrice, e segnatamente l'art. 54, che introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare: *"1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale"*.

Per quanto concerne la condotta materiale che rileva nel caso di specie, il delitto *de quo* può essere integrato ove: 1) siano formati documenti in tutto o in parte falsi; 2) siano alterati documenti veri; 3) siano rese dichiarazioni false; 4) si sia omesso di riferire informazioni rilevanti. È pertanto sufficiente che sia attuata una di queste condotte criminose perché possa ritenersi integrato siffatto illecito penale.

Il dolo richiesto è quello specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice qui in commento, *“al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29”* del d.lgs. n. 19/2023. Di conseguenza, tenuto conto che il terzo comma di questo articolo dispone che, ai *“fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica: a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera; b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile; c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo; d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile; f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente; g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana”*, il reato in questione può ritenersi perfezionato, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, allorché il soggetto attivo del reato abbia commesso il reato in analisi allo scopo di fare apparire soddisfatte siffatte condizioni.

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società, la possibilità che si verifichino i Reati Societari qui in esame è in linea astratta e generale presente, seppur in misura ridotta. In effetti: a) la non quotazione sul mercato della Società e la distribuzione delle diverse partecipazioni societarie; b) la presenza di un Revisore Unico, cioè di un professionista esterno alla Società, iscritto all'Albo dei Revisori Legali, che svolge un ruolo di controllo contabile e finanziario; c) la circostanza che la contabilità della Società così come tutti gli adempimenti della stessa (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, predisposizione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni al Registro Imprese e, più in generale, alla CCIAA) sono seguite da uno

Studio commercialista esterno, sono tutte circostanze che limitano nel concreto la possibilità di consumazione di tali reati.

Mediante l'analisi del rischio compiuta anche con l'ausilio di consulente esterno, si è così potuto valutare che appare ipotizzabile la realizzazione in astratto delle figure di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. (varie ipotesi di falsità) e 2635 e 2635-*bis* c.c. (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati).

I presidi adottati per contenere il rischio di tale tipologia di reati sono: i) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria della Società; ii) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge da parte del Revisore Unico; iii) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità richiedenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate; iv) il rispetto delle norme comportamentali stabilite nelle Indicazioni Generali in materia di Anticorruzione, previste in questo Modello.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di commissione di entità bassa.

2.4 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 25-*quater* è stato introdotto dal legislatore con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, in ossequio agli obblighi non solo scaturenti dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York in data 8 dicembre 1999, ma anche da tutti gli altri strumenti internazionali (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convenzioni internazionali ed europee, etc.) adottati nel periodo successivo agli attacchi di matrice terroristica dell'11 settembre 2001 a New York.

Le relative norme (e concrete fattispecie) sono state formulate anche nell'ambito del nostro codice penale mediante l'introduzione degli articoli dal 270-*bis* al 270-*sexies*, 280, 280-*bis*, 289-*bis* e 302 c.p.

In buona sostanza, trattasi di condotte inerenti all'organizzazione di associazione terroristica e di eversione dell'ordine democratico (assistenza, arruolamento addestramento, etc.) ed esecutive del progetto delittuoso (atti di terrorismo, attentati, sequestri di persona, etc.).

L'elemento fondamentale è la finalità del reato. Non basta che un delitto sia commesso, ma è necessario che sia commesso con l'intento di perseguire obiettivi terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

RILEVANZA E PRESIDI

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico) non risultano ipotizzabili a carico della Società, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la Società non opera fuori dai confini nazionali e non svolge in ogni caso alcuna azione e attività a mezzo o in occasione della quale gli stessi, in ipotesi, possano venir perpetrati.

In generale, il sistema di organizzazione della Società e le procedure comportamentali sancite nel Codice Etico per i Dipendenti e i Soggetti Apicali prevedono il rispetto di tutte le normative legislative e regolamentari vigenti, così come il rispetto dei principi di attribuzione, di responsabilità, di rappresentanza e di separazione di ruoli.

I compiti di lavoratori sono improntati ai principi di lealtà correttezza, trasparenza e tracciabilità di comportamenti e atti.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

2.5 REATI CONSISTENTI IN PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono stati introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, normativa emanata in attuazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, dei principi contenuti nella Dichiarazione e nel Programma di azioni adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nonché nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite.

I principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948 vietano le discriminazioni sessuali, nonché la pratica di trattamenti inumani e degradanti.

Il nostro ordinamento ha quindi recepito tramite l'introduzione dell'art. 583-*bis* c.p. il divieto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto).

I delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto) sono stati introdotti come reati presupposto, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228.

Le fattispecie delittuose contro la personalità individuale che implicano la responsabilità dell'Ente sono di vario tipo: fattispecie in tema di schiavitù (riduzione o mantenimento in schiavitù; acquisto e alienazione di schiavi; tratta di persone), in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile.

RILEVANZA E PRESIDI

L'analisi dell'attività aziendale tipica della Società porta a ritenere che non possano concretizzarsi le sopra citate fattispecie di reato.

In generale, il sistema di organizzazione della Società e le procedure comportamentali sancite nel Codice Etico per i Dipendenti e i Soggetti Apicali prevedono il rispetto della persona e della sua individualità, a prescindere da qualsiasi motivo di discriminazione (razza, sesso, religione, etc.), così come il rispetto dei principi di attribuzione, di responsabilità, di rappresentanza e di separazione di ruoli.

I compiti di lavoratori sono improntati ai principi di lealtà correttezza, trasparenza e tracciabilità di comportamenti e atti.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel Libro dei Reati la presenza di rischi.

2.6 REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Tali reati vengono previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto in funzione della Direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003. In virtù dei relativi precetti, sono stati inseriti nel D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza; "TUF") gli artt. 184 e 185 disciplinanti i delitti di "*abuso di informazioni privilegiate*" (c.d. *insider trading*) e di "*manipolazione del mercato*".

Il possesso dell'"informazione privilegiata" è il presupposto del reato.

È infatti proprio il possesso di quel corredo informativo a generare illecito squilibrio cognitivo, rispetto agli altri investitori.

Per impedire l'innammissibile vantaggio, la legge impone ai detentori dell'informazione privilegiata di astenersi sia dall'operare sia dal comunicare o consigliare altri in merito all'operazione.

La consumazione si ha infatti con il compimento dell'operazione finanziaria ovvero con la comunicazione della notizia o con la raccomandazione/induzione al compimento dell'operazione. È reato istantaneo e di pericolo, che prescinde sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione.

RILEVANZA E PRESIDI

L'analisi dell'attività aziendale tipica della Società, peraltro società non quotata sui mercati regolamentati e non emittente strumenti finanziari, porta a ritenere che non possano concretizzarsi le sopra citate fattispecie di reato.

In ogni caso, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria della Società, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi comportamentali contenuti nel Codice etico, che costituiscono presidio attivo, e a non diffondere informazioni circa la Società verso soggetti terzi ed esterni.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel Libro dei Reati la presenza di rischi.

2.7 REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'art. 25-*septies* del Decreto è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e poi integralmente riformulato mediante il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Mediante tali norme si è proceduto all'introduzione fra gli illeciti presupposto per la responsabilità dell'Ente dei delitti colposi di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

Il testo dell'art. 25-*septies* delinea tre distinte fattispecie di illecito dell'Ente, sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di tre distinte ipotesi delittuose: (i) il delitto di cui all'art. 589 c.p. (Omicidio colposo), commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008; (ii) il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (iii) il delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p. (Lesioni colpose gravi o gravissime), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Inevitabilmente, nei reati presupposto colposi si addiende ad un'anticipata valutazione dell'interesse, il quale, distinguendo il reato in condotta ed evento naturalistico, andrà riferito alla condotta del soggetto attivo e non già al reato stesso; condotta che risulta caratterizzata

dalla violazione della regola cautelare e prevenzionistica, nel contesto di un'omissione del dovere di intervento.

RILEVANZA E PRESIDIO

Nell'ambito dell'attività di logistica integrata della Società, svolta esclusivamente presso un magazzino, la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame è in linea astratta presente.

L'attività non produttiva/industriale in senso proprio della Società, nonché l'attenzione prestata alle problematiche sulla sicurezza dei lavoratori, comunque consentono di valutare quale basso il rischio di commissione di tali reati.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Dipendente.

Per i principi generali di comportamento, validi quale presidio, si rimanda al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08, nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

La Società ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, incaricato degli adempimenti di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 81/2008, e un Medico Competente. Oltre a ciò, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verifica ed eventualmente propone misure di prevenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sono designati addetti antincendio, così come addetti al primo soccorso.

Ai dipendenti è inoltre fornita formazione periodica non solo in materia di sicurezza e salute, ma anche circa l'utilizzo dei mezzi tecnici adottati per tutte le operazioni di logistica e magazzino svolte dalla Società.

In coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, sono stati quindi adottati presidi procedurali idonei a garantire: i) la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; ii) l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso; iii) il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo; iv) la predisposizione e

l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; v) un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.8 REATI “TRANSNAZIONALI”

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto un ulteriore ampliamento del catalogo delle fattispecie che possono determinare la responsabilità amministrativa da reato. In particolare, introduce le fattispecie interessate nell'ordinamento italiano e prevede, come condizione di realizzazione di tali reati, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Si evince, infatti, dal dettato normativo dell'art. 3 della citata Legge che è da considerarsi “transnazionale” il reato di:

- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti;

purché risponda alle seguenti condizioni:

- sia punito con la pena della reclusione non inferiore - nel massimo - a quattro anni;
- sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;

nonché sia commesso:

- in più di uno Stato; oppure
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; oppure
- in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; oppure
- in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame, seppur astrattamente possibile, appare invero assai remota.

La struttura della Società, considerato che la sua attività risulti connotata dalla totale assenza di rapporti esteri, non permette di ipotizzare la consumazione dei reati in esame.

In generale, il sistema di organizzazione della Società e le procedure comportamentali sancite nel Codice Etico per i Dipendenti e i Soggetti Apicali prevedono il rispetto delle normative di legge e regolamentari vigenti, così come il rispetto dei principi di attribuzione, di responsabilità, di rappresentanza e di separazione di ruoli.

I compiti di lavoratori sono improntati ai principi di lealtà correttezza, trasparenza e tracciabilità di comportamenti e atti.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel Libro dei Reati la presenza di rischi.

2.9 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

A norma dell'art. 25-*octies* del Decreto, la responsabilità amministrativa degli Enti può essere invocata anche con riferimento ai delitti di "*ricettazione*" (art. 648 c.p.), "*riciclaggio*" (art. 648-*bis* c.p.), "*impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*" (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Il D. Lgs. n. 195/2021, ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Mediante tale decreto legislativo, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, sono state ritoccate nello specifico il reato di ricettazione *ex* art. 648 c.p., il riciclaggio art. 648-*bis* c.p., l'autoriciclaggio art. 648-*ter*.1 c.p. e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-*ter* c.p.

In particolare, è stato esteso il novero delle attività criminosi da cui generano i beni riciclati, ciò significando che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui sopra potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi.

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame è in linea generale presente, seppur in misura sensibilmente ridotta.

In effetti, i flussi economici e i patrimoniali aziendali della Società risultano integralmente tracciati e giustificati. Non vi è utilizzo del contante se non in misura inferiore ai limiti di legge di trasferimento del contante. Di norma, infine, i pagamenti sono effettuati da parte della Società a mezzo di bonifici bancari.

I principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio della tipologia dei reati in esame, come individuate nel Libro dei Reati, sono tenuti a rispettare i Destinatari sono: i) comunicazione tempestiva all'OdV di operazioni che sembrano a rischio; ii) vincoli alla disponibilità di fondi correnti; iii) verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio, operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, e così via); iv) verifiche della regolarità dei pagamenti.

Per tali motivi, nel Libro dei Reati si è valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.10 REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il Decreto è stato oggetto di importanti modifiche nel 2021.

Si segnala, infatti, che con il D. Lgs. n. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla *"lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti"* è stato introdotto il nuovo articolo 25-*octies*.1 rubricato *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

Con la previsione di tale norma sono stati introdotti ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti: a) l'ampliamento per integrazione dell'art. 493-*ter* c.p. con la conseguente precisazione che la falsificazione punibile riguarda non solo le "carte di credito" ma anche qualsiasi strumento di pagamento *lato sensu* "digitale" e diverso dal contante; b) l'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 493-*quater* c.p., finalizzato alla punizione di chi, in chiave di evidente sfruttamento economico, produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati a questo tipo di falsificazione; c) l'estensione del reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter*, attraverso la previsione di una ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Le norme sono meglio dettagliate nel Catalogo dei Reati.

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame è in linea generale presente, seppur in misura sensibilmente ridotta.

In effetti, i flussi economici e i patrimoniali aziendali della Società risultano integralmente tracciati e giustificati. Non vi è utilizzo del contante se non in misura inferiore ai limiti di legge di trasferimento del contante. Di norma, infine, i pagamenti sono effettuati da parte della Società a mezzo di bonifici bancari.

I presidi adottati per contenere il rischio di tale tipologia di reati sono: i) definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate; ii) esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafiche fornitori a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento; iii) esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche richieste; iv) definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; v) divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati; vi) individuazione delle responsabilità di gestione della cassa e definizione delle tipologie di pagamenti eseguibili per cassa; vii) definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate; viii) formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi *specimen* di firma) della Società; ix) solo i soggetti autorizzati possono compiere operazioni bancarie.

Per tali motivi, nel Libro dei Reati si è valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.11 REATI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI

L'art. 24 *bis* del Decreto, rubricato "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" pone in evidenza che i reati informatici commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente da parte di soggetti apicali o preposti ne determinano la responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

La Legge n. 90/2024, pubblicata il 2 luglio 2024, ha da ultimo introdotto nuove disposizioni per rafforzare la cybersicurezza nel nostro ordinamento. Questa legge ha modificato diversi aspetti del reato presupposto.

In particolare, le modifiche includono: 1) l'inasprimento delle pene previste dal primo comma dell'articolo 24-*bis*, con un aumento delle quote da cento a cinquecento a da duecento a

settecento; 2) la riscrittura del comma 2, che ora prevede un aumento della cornice edittale fino a quattrocento quote. I riferimenti all'art. 615-*quinqies*, che disciplinava il reato di “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*”, sono stati rimossi e sostituiti con l'art. 635-*quater* “*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*”; 3) Inserimento di un nuovo comma (1-*bis*) all'art. 24-*bis*, che accoglie una nuova fattispecie di reato introdotta nel codice penale dalla Legge n. 90/2024: l'articolo 629, terzo comma c.p. (estorsione), per il quale è prevista la pena pecuniaria da trecento a ottocento quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Il Decreto richiama quindi una serie di articoli del Codice Penale, che includono anche, tra gli altri: l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter*); l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies*); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis*) o di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*).

Le fattispecie dei reati informatici possono coinvolgere dati personali, con potenziali conseguenze negative sui diritti e le libertà degli interessati. Va rilevato, in sintesi, che i reati previsti dalla norma in questione sono, sostanzialmente, tutte ipotesi di *data breach* dolosi o di violazioni informatiche con implicazioni anche in tema di trattamento dei dati.

Per il dettaglio delle varie fattispecie, si rimanda all'allegato Catalogo dei reati.

RILEVANZA E PRESIDIO

Alla luce dell'attività della Società, anche tenuto conto della circostanza per cui le attività e i servizi di *information technology* sono allo stato appaltati a terzi, si ritiene che, in linea di principio, vi sia un limitato rischio di commissione dei reati informatici. In particolare, la consumazione di tali reati è legata a una potenziale non corretta configurazione e gestione della propria infrastruttura di *information technology* e ai rapporti con soggetti terzi nell'ambito della gestione dei dati e della manutenzione dei prodotti. Si ritiene in particolare presente la possibilità di detenere e diffondere codici di accesso a sistemi informatici.

In particolare, a presidio del rischio di compimento di tali reati, si riportano di seguito le regole che devono essere rispettate dai Soggetti Apicali della Società, dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati: i) i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati; ii) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware*

che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito e così via); iii) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti; iv) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi; v) è vietato comunicare a persone interne o esterne alla Società i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati; vi) è proibito alterare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi (*malware*) in grado di danneggiare o intercettare dati; vii) è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati in esame sia stato commesso o possa essere commesso.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

Si dà atto che la Società sta adeguando i propri servizi informatici alle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) in particolare - tra gli altri adempimenti di cui al GDPR stesso - uniformando la propria informativa *privacy*, nominando per iscritto soggetti autorizzati al trattamento dei dati e rivedendo le proprie procedure interne in materia.

2.12 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

A norma dell'art. 24-*ter* (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa degli enti sono stati previsti anche i reati associativi di cui all'art. 10 della Legge n. 146/2006 di ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata.

Fino a tale provvedimento i reati comportanti la responsabilità amministrativa dell'Ente potevano essere considerati un numero chiuso; l'art. 24-*ter* sanziona vari reati: Associazione a delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Delitti in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); Delitti in materia di armi (come indicati all'art. 407, comma 2, lett. a, n. 5 c.p.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Perché possa sussistere la fattispecie associativa o la società è un mero schermo per l'attività illecita – e quindi è fraudolenta nella sua stessa genesi – oppure i sodali hanno costituito una struttura organizzata e dotata di mezzi, autonoma e distinta da quella societaria che, per carenze organizzative rilevanti per il Decreto, ha dato la possibilità agli stessi di dar vita al sodalizio criminoso.

RILEVANZA E PRESIDI

Per il tipo di attività svolta dalla Società pare particolarmente difficile pensare a un sodalizio criminale di natura associativa. Di difficile individuazione appare in ogni caso l'interesse o il vantaggio che deriverebbero alla Società dalla commissione di tali reati.

In ogni caso, i presidi adottati per contenere i rischi di tali reati sono: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori, Clienti, Partner e Fornitori; ii) segnalare all'OdV eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui ai presenti reati; iii) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; iv) assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel Libro dei Reati la presenza di rischi.

2.13 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha ampliato notevolmente il novero dei c.d. reati presupposto di cui al Decreto attraverso l'introduzione dell'art. 25-*bis*.1. L'elencazione di cui all'articolo *de quo*, che comprende la gamma dei reati previsti dagli artt. 513 ss. c.p., risponde al bisogno di tutela, avvertito dal Legislatore, dell'ordine economico e del normale e corretto svolgimento delle attività produttive a esso inerenti.

Nel dettaglio, la responsabilità degli Enti è stata estesa anche alle seguenti ipotesi di reato: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita delle sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Si tratta, in generale, di reati che riguardano condotte violente, fraudolente, decettive, insidiose e commercialmente scorrette, a tal punto da pregiudicare il libero e corretto svolgimento dell'industria e del commercio.

L'interesse ed il vantaggio sono facilmente configurabili in capo all'Ente: si tratta di fattispecie che, comportando una distorsione della concorrenza, creano un vantaggio illecito in capo all'entità nell'ambito della quale vengono attuate le condotte turbative dell'industria e del commercio. Tuttavia, il reato ha visto, negli anni, una scarsa applicazione nella prassi.

I reati possono suddividersi in due macrocategorie: da un lato, una serie di delitti che tutelano il corretto e normale svolgimento dell'industria e del commercio, mirando a reprimere condotte che cadono sui diritti connessi alla sussistenza di segni distintivi e titoli di proprietà industriale.

La seconda categoria di reati è caratterizzata da condotte violente o comunque insidiose e truffaldine, sia a beneficio della concorrenza che dei consumatori, a prescindere dall'eventuale contraffazione, alterazione di segni distintivi o usurpazione di un titolo di proprietà industriale.

RILEVANZA E PRESIDI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di ritenere, se pur in via residuale, il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-*bis*.1. In particolar modo rilevano le fattispecie di reato di cui agli artt. 517 e 517-*ter* c.p.

In generale, a presidio del rischio di compimento dei reati di tale tipologia, oltre all'adozione dei principi comportamentali di cui al Codice Etico, è fatto obbligo di: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; ii) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità; iii) astenersi dal realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri eventuali concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto

di contrattare, e così via); iv) mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

In merito invece alla possibile rilevanza di condotte implicanti profili di responsabilità inerenti la proprietà intellettuale e il diritto d'autore, tale valutazione viene svolta nell'ambito dell'analisi dei delitti in materia di diritto d'autore (v. *infra*, § 2.14).

2.14 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto nell'alveo dei c.d. reati presupposto del *corpus* legislativo del Decreto la categoria dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-*novies* del Decreto sono quelle previste dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis* e comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (LDA).

Le condotte, con riferimento alle quali si configura la responsabilità dell'Ente, riguardano, in generale, l'abusiva riproduzione, pubblicazione, traduzione, trasformazione, modificazione, vendita e distribuzione delle opere intellettuali. Un'ulteriore ipotesi sensibile ai sensi del Decreto è quella attinente la protezione dei contenuti delle Banche Dati.

Nella prevenzione dei rischi relativa alla violazione dei diritti d'autore occorre tenere in considerazione anche l'ipotesi in cui detti reati si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali.

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in esame è presente, se pur in misura limitata. I reati in materia sarebbero ipotizzabili in linea teorica sia in veste di fornitore di servizio di logistica (in relazione al *packaging*), sia in veste di utilizzatori di *software* aziendali.

Gli strumenti e le procedure operative utilizzate dalla Società, tuttavia, consentono di minimizzare il rischio. In particolare, sulla base dei presidi interni adottati, in particolare il Codice Etico, è fatto divieto: i) di diffondere e/o trasmettere, attraverso siti *internet* o pubblicazioni, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi; ii) attuare

qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi *software* protetti dal diritto d'autore o le banche di dati sulla memoria fissa del computer; iii) installare programmi per *computer* senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica; iv) scaricare dal *web* e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.15 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Il reato di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" è stato introdotto nel novero degli illeciti penali per i quali vi è responsabilità amministrativa dell'Ente con la Legge n. 116/2009, in funzione della ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

Oggi tale reato risulta rubricato all'art. 25-*decies* del Decreto.

La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-*bis* concerne i delitti contro l'attività giudiziaria. La norma tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale contro le interferenze indebite e, specificamente, la spontaneità del comportamento processuale. Il reato si realizza mediante l'induzione con violenza (fisica e psichica) o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Il destinatario della condotta del reo è il soggetto chiamato, in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni utilizzabili davanti all'autorità giudiziaria, con facoltà di non rispondere.

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichi tale reato è molto remota, anche alla luce del ridotto numero di contenziosi di cui la Società è parte.

In ogni caso, i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività reputate "sensibili" rispetto alle fattispecie di reato sopra illustrate, sono tenuti a rispettare i seguenti presidi comportamentali: i) i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono

tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo; ii) tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile aziendale di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.16 REATI AMBIENTALI

L'inserimento dei reati ambientali nel novero degli illeciti di cui al Decreto, da tempo annunciato a seguito del recepimento delle Direttive europee CE 2008/99/CE e 2009/123/CE (in materia di inquinamento provocato dalle navi) prevede nuove misure di tutela penale e un ampliamento delle pene in termini di quote o sanzioni interdittive per molti reati e violazioni già previsti dall'ordinamento penale.

L'art. 25-*undecies* del Decreto aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"), è stato infine rivisto dal D. Lgs. n. 21/2018.

Di seguito vengono indicati i reati ambientali di cui al Decreto:

1) Reati previsti dal codice penale

- Art. 452-*bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452-*quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452-*quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452-*sexies* c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452-*octies* c.p.: Circostanze aggravanti;
- Art. 727-*bis*: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733-*bis*: Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

2) Reati previsti dal codice dell'ambiente di cui al D.lgs. n. 152/2006

- Art. 137: Scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- Art. 256: Gestione rifiuti non autorizzata;
- Art. 257: Inquinamento suolo e falde acquifere senza bonifica;

- Art. 258: Violazione obblighi di tenuta dei formulari per il trasporto dei rifiuti pericolosi;
 - Art. 259: Traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 260: Traffico illecito di rifiuti per ingiusto profitto;
 - Art. 260-*bis*: False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
 - Art. 279: Violazione in materia di esercizio di impianti e stabilimenti per la trattazione dei rifiuti.
- 3) Reati previsti dalla Legge n. 150/1992 in materia di commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione**
- Art. 1: Importazione, esportazione, vendita, detenzione e/o trasporto di specie protette;
 - Art. 3-*bis*: Falsificazioni e/o alterazioni di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato ovvero utilizzo di certificati o licenze falsi.
- 4) Reati previsti dalla Legge n. 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**
- Art. 3: Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e/o commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A della Legge n. 549/1993.
- 5) Reati previsti dal D.lgs. n. 202/2007 - Tutela ambiente marino dall'inquinamento doloso e colposo derivante dallo scarico delle navi**
- Art. 8: Inquinamento doloso posto in essere dal Comandante di una nave, dai membri dell'equipaggio, dal proprietario o dall'armatore della nave tramite il versamento in mare di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive);
 - Art. 9: Inquinamento colposo posto in essere dal Comandante di una nave, dai membri dell'equipaggio, dal proprietario o dall'armatore della nave tramite il versamento in mare di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive).

RILEVANZA E PRESIDI

Alla luce dell'attività della Società, si ritiene che non sia ipotizzabile la commissione dei reati sopra elencati, a eccezione della fattispecie di cui all'art. 256 del D.lgs. 152/2006 (Gestione rifiuti non autorizzata). La Società, infatti, nel quadro della attività svolta, potrebbe procedere

alla presa in carico per lo smaltimento di rifiuti speciali quali batterie o motori di elettrodomestici. Sebbene l'attività risulti per lo più appaltata a soggetti terzi, non si può escludere la gestione diretta di tale attività.

In ogni caso, per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di adottare i seguenti presidi comportamentali: i) attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; ii) assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie; iii) compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti; iv) divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società (compresi i Consulenti esterni) di smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e di miscelare i rifiuti, non praticando la raccolta differenziata.

Conseguentemente, nel Libro dei Reati si è valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.17 REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, modificato da ultimo dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 167, reca norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, le fattispecie di reato che interessano la responsabilità degli enti (art. 25-*duodecies* del Decreto) sono quelle previste dall'ipotesi di reato aggravato di cui al comma 12-*bis* dell'art 22 e risultano limitate a tre condotte tipiche:

- 1) se i lavoratori occupati sono in un numero superiore a tre;
- 2) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- 3) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-*bis*, comma 3, c.p.

La disposizione è funzionale alla punizione di tutte le condotte agevolatrici, consistenti in atti preparatori, tipizzandole in funzione della univoca finalizzazione all'ingresso illegale dello straniero in altro Stato. È qui che risiede il disvalore della condotta: in funzione di essa, il Legislatore individua la soglia di punibilità, con anticipazione della tutela rispetto al momento dell'attraversamento della frontiera. Si tratta, infine, di un reato a forma libera.

Da ultimo, con il reato di favoreggiamento della permanenza illegale, il Legislatore ha inteso tracciare una sorta di progressione criminosa rispetto all'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, poiché destinato a sanzionare le condotte che fuoriescono dall'ambito di punibilità di questa seconda fattispecie. *La norma impiega una formula di carattere generale consistente nella punizione di colui che "favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico"*. Si tratta di un reato a forma libera.

Una differenza rilevante risiede nel fatto che, mentre per il favoreggiamento dell'immigrazione sono sufficienti la coscienza e volontà di compiere attività dirette a trasgredire le norme del Testo unico dell'immigrazione, per l'integrazione del reato di favoreggiamento della permanenza, invece, è necessario il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, configurandosi così una tipica ipotesi di dolo specifico, che riduce l'ambito di operatività della disposizione.

In varie occasioni la Cassazione ha compiuto una interpretazione piuttosto rigida del quoziente psicologico dell'agente, ad esempio non ritenendo individuabile il *reato de quo* nel mero impiego dello straniero come manodopera in nero, richiedendo quale elemento ulteriore l'impostazione di condizioni gravose e discriminatorie (cfr. Cass. pen. 41090/2014).

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame, sia per le fattispecie in esame, sia per la ridotta presenza di dipendenti extracomunitari, alcuni dei quali messi a disposizione della Società da agenzie del lavoro con contratto di somministrazione, risulta assente.

In ogni caso, l'Area responsabile del Personale della Società, che interviene nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate opera, già da consolidata procedura operativa, nel rispetto dei seguenti principi comportamentali: i) impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno; ii) richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso; iii) monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno; iv) inviare comunicazioni ai Dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno; v) archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno; vi) inviare le comunicazioni agli Enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'adeguata documentazione; vii) quando la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, dovrà chiedere direttamente alla agenzia di

somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore; viii) comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'*iter* seguito.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel Libro dei Reati la presenza di rischi.

2.18 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La Legge Europea 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-*terdecies* nel Decreto, rubricato "Xenofobia e Razzismo", elevando a reato presupposto la fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda o l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La disposizione è entrata in vigore il 12 dicembre 2017; sennonché a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 21/2018 (*"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"*) è stato abrogato - con l'art. 7, comma 1 lett. c) - l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul Decreto ancora vigente. Nel dubbio interpretativo, di una abrogazione implicita dell'art. 25-*terdecies* la Società ha comunque ritenuto prudentiale tenere conto della fattispecie ancora formalmente vigente ai sensi del Decreto.

Inoltre, è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali consessi o presta assistenza alla loro attività, è punito con la reclusione, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, così come coloro che promuovono o dirigono tali consessi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.

RILEVANZA E PRESIDI

L'ipotesi delittuosa in esame non risulta ipotizzabile a carico della Società, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la Società non svolge alcuna azione a mezzo o in occasione della quale la stessa possa venir perpetrata.

In generale, il sistema di organizzazione della Società e le procedure comportamentali sancite nel Codice Etico per i Dipendenti e i Soggetti Apicali, in particolare per l'Area responsabile del Personale della Società, prevedono il rispetto della persona e della sua individualità, a prescindere da qualsiasi motivo di discriminazione (razza, sesso, religione, etc.), così come il rispetto dei principi di attribuzione, di rappresentanza e di separazione di ruoli. Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

2.19 REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5, comma 1, della legge in questione inserisce nel Decreto un nuovo art. 25-*quaterdecies*, che riguarda due fattispecie.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva incrimina (i) chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché (ii) il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

RILEVANZA E PRESIDI

I reati in esame non risultano ipotizzabili a carico della Società, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la Società non svolge alcuna azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venir perpetrati.

In ogni caso, i presidi adottati per contenere i rischi di tali reati sono: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate ai servizi di logistica integrata; ii) segnalare all'OdV eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui ai presenti reati.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

2.20 REATI TRIBUTARI E REATI DI CONTRABBANDO

Il D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (c.d. Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), attuando la Legge delega n. 111/2023, ha riformato il diritto penale tributario, intervenendo sul D. Lgs. n. 74/2000. Sebbene la novella del 2024 verta quasi esclusivamente sul reato commesso dalla persona fisica, la stessa spiega degli effetti – più riflessi che diretti – anche sull’illecito amministrativo a questo correlato nell’ambito della responsabilità da reato della persona giuridica di cui al Decreto. La riforma, infatti, pare assegnare al Decreto il ruolo del “convitato di pietra”: lo menziona solo in alcuni articoli del riformato D.lgs. n. 74/2000, molti dei quali costituenti reati presupposto ha abrogato, ma gli effetti riflessi che essa produce sono innegabili.

L’articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto - rubricato “*Reati tributari*” - pone un illecito dell’Ente dipendente dalla commissione di alcuni dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000, rendendo illecita la commissione nell’interesse o nel vantaggio dell’ente dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000). È da evidenziare che le suddette fattispecie, come anticipato, sono state abrogate dalla recente riforma tributaria.

Primariamente, deve notarsi che la novazione dei precetti dei delitti di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000) e di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.lgs. n. 74/2000) non toccano il Decreto, perché entrambe le fattispecie esulano dal catalogo dei reati presupposto.

Altra conseguenza – per così dire indiretta – della riforma del 2024 sulla punibilità degli Enti si rintraccia nella espressa previsione nel D.lgs. n. 74/2000 della non punibilità per particolare tenuità del reato tributario. Pertanto, risulterebbero sussumibili nello spettro di questa causa di non punibilità quei reati presupposto che prevedono la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni ossia i delitti (abrogati) di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater,

D.lgs. n. 74/2000). A questo punto sorge un'*impasse* di sistema, che coinvolge i rapporti tra il reato presupposto e l'illecito amministrativo da questo dipendente.

A questi effetti "riflessi" seguono degli effetti diretti della riforma del diritto penale tributario sulla responsabilità da reato degli Enti.

In primo luogo, il D.lgs. n. 87/2024 inserisce all'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, rubricato "*Principio di specialità*", una previsione afferente alla responsabilità degli enti che rimanda all'art. 21, comma 2-*bis*, comma di nuova introduzione. Per cui, l'articolo 19 attualmente in vigore prevede che: *"1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis"*.

L'art. 21, D.lgs. n. 74/2000, è rubricato "*Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti*" e il nuovo comma 2-*bis* prevede che *"La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

Interpretando sistematicamente gli articoli 19 e 21 del D.lgs. n. 74/2000 risulta confermata l'autonomia della responsabilità da reato dell'Ente, permanendo la stessa a norma dell'art. 21, comma 2-*bis* e, di conseguenza, questa ultima disposizione regola il rapporto tra sanzione amministrativa tributaria e sanzione amministrativa societaria. Infatti, l'articolo 21 prescrive che le sanzioni della prima specie sono eseguibili nei confronti dell'Ente quando il procedimento sia stato definito con l'archiviazione o con una sentenza di assoluzione o di proscioglimento che esclude la rilevanza penale del fatto. Di converso, lo stesso articolo 21 prevede che le sanzioni amministrative tributarie non sono eseguibili verso l'Ente quando lo stesso può incorrere in una sanzione prevista dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto.

Al di là della formulazione del comma 2-*bis* dell'art. 21 D.lgs. n. 74/2000, sembra emergere che l'intento del legislatore del 2024 sia stato quello di razionalizzare il carico sanzionatorio dell'Ente, evitando una possibile concorrenza tra sanzione tributaria e sanzione pecuniaria.

Il comma introdotto nel 2024 sembra indicare che la disciplina ivi prevista sia esperibile quando nei confronti dell'Ente "può essere disposta" la sanzione corporativa ovvero quando vi sia l'astratta possibilità di una sanzione pecuniaria (e interdittiva) a suo carico, possibilità legata all'annotazione della notizia dell'illecito ai sensi dell'art. 55 del Decreto. In sostanza,

verso l'Ente indagato non sono eseguibili le sanzioni tributarie, mentre lo sono quando il procedimento a suo carico è stato archiviato o l'Ente è stato prosciolto.

È quindi evidente come le modifiche al D.lgs. n. 70/2000 si intersecano sul Decreto e come le stesse sollevano nuove problematiche applicative, che avrebbero dovuto forse essere meglio coordinate e oggi sono affidate – nel silenzio di legge – alla spiegazione della giurisprudenza.

Un'altra delle ultime novità nell'ambito del Decreto è dettata dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 recante *“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”* che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; cd. *“TULD”*).

Il catalogo dei reati del Decreto era stato ampliato già con il D. lgs. 75/202 che, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 *“relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* (c.d. *“Direttiva PIF”*), aveva introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* avente ad oggetto la perseguibilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal TULD.

È bene ricordare che i reati di contrabbando delineati nel Titolo VII, capo I, del TULD – dall'art. 282 all'art. 301 – punivano la condotta di chi introduceva nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci sottoposte ai “diritti di confine”, quali: dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; in relazione alle merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

La riforma doganale ha abrogato il TULD, prevedendo ora l'Allegato 1 recante proprio le sanzioni di natura penale in tema di contrabbando. Una delle principali novità apportate dalla novella normativa consiste nella ridefinizione delle violazioni doganali suddivise in illeciti penali e illeciti amministrativi.

La normativa in parola ha apportato modifiche anche all'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto che prevede ora anche l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del decreto doganale, ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Il dettaglio delle singole nuove fattispecie di reato presupposto è contenuto, più nel dettaglio, nel Catalogo dei reati

RILEVANZA E PRESIDI

Nell'ambito dell'attività della Società la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in esame è presente, se pur in misura limitata. I presidi adottati per contenere i rischi sono: i) specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico aventi ad oggetto la trasparenza delle operazioni contabili; ii) la gestione degli aspetti fiscali ordinari (es. dichiarazione IVA annuale, dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRAP, dichiarazione dei sostituti d'imposta e certificazioni uniche etc.) è demandata ad uno Studio esterno specializzato; iii) la redazione e compilazione delle dichiarazioni viene predisposta dal consulente esterno attraverso l'estrazione dei dati dal sistema gestionale amministrativo contabile in uso alla Società. La Società ha formalizzato apposito contratto con Studio esterno avente ad oggetto: a) Gestione degli adempimenti fiscali; b) Tenuta della contabilità; c) Predisposizione del bilancio annuale.

Lo stesso dicasi per i reati di contrabbando, la cui possibilità di verifica è astrattamente presente, anche se allo stato la Società non svolge operazioni di importazioni da estero o esportazioni verso estero e/o svolge alcuna azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venir perpetrati.

In ogni caso, i presidi adottati per contenere i rischi di tali reati sono: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate ai servizi di logistica integrata; ii) segnalare all'OdV eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui ai presenti reati.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di rilevare un rischio di entità bassa.

2.21 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Dopo la modifica dell'art. 9 della Costituzione, a tutela dell'ambiente, il Parlamento ha approvato la proposta di legge in materia di "*Reati contro il patrimonio culturale*", passaggio cruciale verso la c.d. transizione ecologica. Con l'entrata in vigore della Legge 9 marzo 2022, n. 22, sono entrati nel novero dei reati presupposto due nuove norme penali, che mirano ad aumentare la tutela offerta ai beni culturali e al paesaggio.

La Legge in questione, fra le varie disposizioni, ha modificato il Decreto, con l'introduzione dell'art.25-*septiesdecies*, rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*", che richiama esplicitamente le nuove norme introdotte nel Codice Penale, e dell'art. 25-*duodevices*,

rubricato “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, che inaspriscono il sistema punitivo a tutela del paesaggio e dei beni culturali. Il Titolo VIII-*bis*, introdotto nel Codice Penale, prevede la tutela del paesaggio mediante il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito, anche colposi, di beni paesaggistici, nonché quello di appropriazione, importazione e alienazione illecita, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Rileva la responsabilità amministrativa degli Enti se i reati paesaggistici sono commessi da Soggetti apicali o Dipendenti dell’Ente nell’interesse o a vantaggio dello stesso. In particolare, i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità dell’Ente sono il reato di devastazione e saccheggio di beni paesaggistici *ex art. 518-terdecies c.p.*, nonché la distruzione, dispersione, deterioramento di beni paesaggistici *ex art. 518-duodecies c.p.*

RILEVANZA E PRESID

I reati in esame non risultano ipotizzabili a carico della Società, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la Società non svolge alcuna attività, azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venir perpetrati.

In ogni caso, i presidi adottati per contenere i rischi di tali reati sono: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate ai servizi di logistica integrata; ii) segnalare all’OdV eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui ai presenti reati.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

2.22 REATI CONTRO GLI ANIMALI

Il 29 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 1308, una riforma attesa da anni che segna una svolta culturale e giuridica profonda. La principale novità introdotta dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 è l’inquadramento degli animali come esseri senzienti. Questa definizione, coerente con le linee guida europee e le convenzioni internazionali, implica che la loro tutela non deriva più soltanto dal rispetto del sentimento umano, ma da un diritto proprio e autonomo dell’animale alla vita e al benessere. Si tratta di un mutamento culturale che porta con sé l’introduzione di nuove fattispecie di reato, nonché l’aggravamento di molte pene già esistenti.

Uno dei passaggi più importanti della nuova legge è l'introduzione dell'articolo 25-*undecies* nel Decreto. Per la prima volta i reati contro gli animali entrano nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste per le persone giuridiche coinvolte in reati commessi in danno degli animali sono: • sanzioni pecuniarie fino a 500 quote; • sanzioni interdittive fino a 2 anni, che possono includere la sospensione dell'attività, la revoca di autorizzazioni e divieti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Sono escluse da questo ambito le attività disciplinate da leggi speciali (caccia, pesca, allevamento, circhi). Ancora una volta, l'ampliamento dei reati presupposto è in linea con un inarrestabile processo di allineamento della responsabilità degli enti a quella delle persone fisiche in aree di grande sensibilizzazione sociale.

Di seguito vengono indicati i reati contro animali di cui al Decreto:

- Art. 544-*bis* c.p.: Uccisione di animali;
- Art. 544-*ter* c.p.: Maltrattamento di animali;
- Art. 544-*quater* c.p.: Spettacolo o manifestazioni vietate;
- Art. 544-*quinquies* c.p.: Divieto di combattimento tra animali;
- Art. 638 c.p.: Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

RILEVANZA E PRESIDI

I reati in esame non risultano ipotizzabili a carico della Società, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la Società non svolge alcuna attività, azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venir perpetrati.

In ogni caso, i presidi adottati per contenere i rischi di tali reati sono: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate ai servizi di logistica integrata; ii) segnalare all'OdV eventuali operazioni ritenute sospette.

Nel Libro dei Reati si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

3. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

3.1 Codice Etico

Il Codice Etico è il codice di comportamento che rende intelligibile e trasparente l'azione della Società nei confronti di tutti coloro che interagiscono con la Società: i Dipendenti, i

Collaboratori, i Partners e ogni altro interlocutore. Tale documento è essenziale per definire i principi e i valori che sono alla base delle relazioni della Società.

Il Codice Etico definisce uno *standard* comportamentale e previene condotte non in linea con l'etica dell'Ente, anche se tali azioni fossero compiute nel suo interesse.

Il documento trasmette i valori in cui crede la Società e indica linee di condotta tese al rispetto di tali valori.

Il Codice Etico costituisce altresì la base del Modello, nel senso che rappresenta il formale “rifiuto” dell'Ente ad avvantaggiarsi di condotte illecite, anche indicando esplicitamente regole ben determinate da seguire. Il Codice Etico costituisce una parte del Modello ed è il primo presidio a sua tutela.

3.2 Indicazioni Generali in materia di Anticorruzione

Le Indicazioni Generali in materia di Anticorruzione si prefiggono la finalità di proporre un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive per la Società, fornendo una sintesi specifica delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari devono strettamente attenersi al fine di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Le disposizioni del documento si integrano, quindi, con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure operative aziendali di tempo in tempo vigenti, ove sono contenute indicazioni più specifiche sia sui controlli preventivi da attuare, sia sulle modalità operative da osservare, al fine di prevenire altresì la commissione di illeciti, anche determinanti l'applicazione del Decreto.



CODICE ETICO

PREMESSA

La Società opera nel settore della logistica, occupandosi in particolare di: offrire servizi di logistica di magazzino, trasporto e *facility management* alle imprese; attivare soluzioni di magazzino che rispettano le normative e promuovono un ambiente di lavoro sicuro; massimizzare la produttività dei propri *partners* commerciali valutando costantemente le esigenze e le priorità del lavoro; organizzare le risorse dei propri *partners* commerciali per ridurre gli sprechi e fornire loro un servizio di qualità per i propri clienti.

Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide.

La Società agisce in ottemperanza dei principi di onestà, osservanza della legge, integrità, trasparenza, buona fede, lealtà, correttezza, responsabilità, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, e ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

La Società ispira la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, che rappresenta, tra l'altro, una componente fondante del Modello adottato dalla Società ai sensi del Decreto e del complessivo sistema di controllo interno, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione del successo dell'impresa. In questa prospettiva, i principi e i valori espressi nel Codice Etico costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali.

La Società assicura un'attività di diffusione e informazione sulle disposizioni del Codice Etico e sull'applicazione dello stesso ai Destinatari cui si riferisce, in modo che i componenti degli organi sociali, i Dipendenti e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società svolgano la propria attività e/o il proprio incarico secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori in esso contenuti.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

- 1.1 I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti gli esponenti aziendali (soci, amministratori, sindaci, direttori generali, ove nominati, dirigenti, Dipendenti) e per tutti coloro che operano per o con la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ivi inclusi i Collaboratori anche occasionali, eventuali lavoratori parasubordinati, agenti,

consulenti, professionisti, rappresentanti, clienti, fornitori, *partner* e partecipanti a eventuali *joint ventures*.

- 1.2 Il Codice Etico ha validità sia in Italia sia all'estero, pur in considerazione della diversità culturale, sociale ed economica dei vari Paesi in cui la Società si dovesse trovare eventualmente ad operare.

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1 Il Codice Etico costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di indispensabile importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione, la reputazione e l'immagine della Società. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Società sia esterni.
- 2.2 Tutte le attività della Società devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, integrità, correttezza, trasparenza, lealtà, responsabilità e buona fede, nonché degli altri principi etici affermati nel Codice Etico, nei confronti di clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, *partner* commerciali e finanziari, nonché della Pubblica Amministrazione.
- 2.3 La Società esclude ogni discriminazione di età, sesso, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, e credenze religiose nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori aziendali (rapporti con i soci, gestione del personale e organizzazione del lavoro, relazione con i clienti, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità e le relative istituzioni che la rappresentano).
- 2.4 Ai fini del presente Codice Etico, per offerte, regali, benefici o altre utilità di "modico valore" o "modico importo" si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro.

3. COMUNICAZIONE

- 3.1 La Società provvede a informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.
- 3.2 In particolare, la Società, attraverso le funzioni aziendali a ciò preposte, provvede:
- alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, mediante adeguate attività di informazione;

- all'interpretazione e ai chiarimenti delle complessive disposizioni contenute nel Codice Etico;
- alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze di volta in volta manifestatesi.

4. RESPONSABILITÀ

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e/o il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.1 L'OdV della Società, istituito ai sensi del Modello, ha funzioni di garante del rispetto del Codice Etico.
- 5.2 Al riguardo, l'OdV ha il compito di esaminare le possibili violazioni del Codice Etico promuovendo le opportune verifiche, e ha il dovere di portare all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione le proprie proposte circa i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi e alle procedure esistenti, fornendo informative periodiche circa i risultati della propria attività e le anomalie riscontrate.

6. CORRETTEZZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 6.1 Tutte le azioni e le operazioni compiute e i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento del proprio incarico o funzione sono ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto, nonché alla legittimità sotto l'aspetto sia formale sia sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne della Società, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine aziendale.
- 6.2 La Società condanna ogni comportamento o attività posta in essere a fini corruttivi per il raggiungimento dei propri obiettivi economici e a tal fine ha adottato anche delle "Indicazioni generali in materia di Anticorruzione" (che costituiscono, tra l'altro, un allegato del Modello) al fine di proporre un quadro sinottico di riferimento in materia, fornendo una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari devono strettamente attenersi.

- 6.3 Sono pertanto senza eccezione proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali per sé o per altri.
- È proibita l'accettazione di denaro da soggetti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società.
- Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali o altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi dipendenti pubblici o privati per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.
- In particolare, non è consentito:
- il perseguimento dell'interesse della Società a discapito del rispetto di leggi o regolamenti, in quanto la Società subordina incondizionatamente i propri interessi economici al rispetto di qualsiasi legge o regolamento;
 - il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a danno di quelli sociali;
 - l'abusivo sfruttamento, nell'interesse personale e/o di terzi, del nome e della reputazione della Società, nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità di affari apprese nello svolgimento del proprio incarico o funzione.
- 6.4 Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi.
- Ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.
- 6.5 Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è il Responsabile Commerciale della Società, o, eventualmente, il soggetto cui sia tenuto, a seconda dei casi, a riferire per le iniziative del caso.
- 6.6 I Destinatari verificano costantemente le credenziali di tutte le persone che intraprendano delle relazioni economiche e commerciali con la Società. La Società richiede infatti che ogni transazione sia documentata e trasparente; in tal senso vieta il percepimento di importi in contanti a esclusione di quelli di modico importo ed esclusivamente se adeguatamente documentati.

- 6.7 Ogni Destinatario che utilizzi beni aziendali deve operare con diligenza, adottare comportamenti responsabili nel loro utilizzo e in linea con quanto previsto dalle procedure, evitare utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzioni di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'impresa.

7. CONFLITTO DI INTERESSI

- 7.1 I Destinatari perseguono, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali della Società e si astengono, pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Società.
- 7.2 I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, eventualmente, il soggetto cui siano tenuti, a seconda dei casi, a riferire, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero avere – direttamente o per conto di terzi – interessi in conflitto con quelli della Società. I Destinatari rispettano le decisioni che, in proposito, sono assunte dalla Società.

8. RISERVATEZZA

- 8.1 I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti l'attività della Società, acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione.
- 8.2 Il trattamento delle informazioni riservate deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili in materia. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti deve essere effettuato nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità della vigente legislazione in materia e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 2016/679, adottato il 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*) in materia di trattamento dei dati personali e di *privacy* e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D. L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D. M. 15 marzo 2019, dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e, da ultimo, con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19).

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- 9.1 La Società detiene o comunque ha la disponibilità di importanti diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, la cui corretta gestione è ritenuta fondamentale. Pertanto, tutti i Destinatari la cui attività, incarico o funzione preveda, in qualsiasi modo, il trattamento di dati, informazioni o documenti riguardanti diritti di proprietà intellettuale e/o industriale della Società hanno il dovere di custodirli con la massima diligenza, accuratezza e riservatezza.
- 9.2 I diritti di proprietà intellettuale e/o industriale su prodotti, opere e/o conoscenze sviluppati nell'ambito lavorativo appartengono alla Società, che ne detiene il diritto esclusivo di sfruttamento, secondo modalità e tempi ritenuti più idonei, nel rispetto della normativa di tempo in tempo applicabile.
- 9.3 Allo stesso modo, la Società rispetta e tutela gli altrui diritti di proprietà intellettuale e industriale, assicurando che nelle attività aziendali siano utilizzati soltanto prodotti e opere originali, regolarmente concessi in licenza dai legittimi titolari e impiegati conformemente alle autorizzazioni ricevute.

10. UTILIZZO DI BENI E MATERIALI AZIENDALI

- 10.1 Ogni Dipendente deve salvaguardare il patrimonio aziendale della Società. In particolare, ogni Dipendente è responsabile della protezione dei beni e dei materiali aziendali affidati ed è tenuto a operare con diligenza per tutelare gli stessi (a titolo meramente esemplificativo, dal furto, dallo smarrimento, dal danneggiamento, da usi illeciti o inappropriati), attraverso comportamenti responsabili e in linea con le disposizioni aziendali predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi.
- 10.2 Particolare cura e attenzione è richiesta nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (es. supporti *hardware*, reti *internet* e *intranet*, posta aziendale, accessi in remoto, etc.), che tutti i Dipendenti sono tenuti a impiegare per ragioni attinenti la loro attività professionale e nel rispetto delle normative vigenti e delle istruzioni contenute nelle apposite procedure aziendali.
- 10.3 Quanto sopra previsto è applicabile anche ad altre categorie di Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere concretamente coinvolti nella salvaguardia del patrimonio aziendale, in quanto sia loro consentito di utilizzare beni, materiali o risorse della Società.

II. COMPORTAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

11. RELAZIONI D'AFFARI

- 11.1 La Società, nello svolgimento delle relazioni d'affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
- 11.2 La Società riconosce che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'impresa.
- 11.3 In ogni relazione e attività, e in particolare nei rapporti istituzionali e con la Pubblica Amministrazione, la Società si impegna ad approntare tutte le cautele necessarie a evitare il perseguimento, per conto proprio o di terzi, di obiettivi e interessi illeciti, nonché l'ottenimento di profitti e/o vantaggi indebiti. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti.
- 11.4 I rapporti con i fornitori sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza, lealtà, imparzialità e tracciabilità delle transazioni, conformemente alle procedure interne stabilite e implementate a questo scopo. La selezione dei fornitori e la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi devono avvenire nel rispetto dei principi del Codice Etico e sono basate sull'efficacia del servizio nonché delle garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza.
- 11.5 La Società tutela, in ogni rapporto commerciale, il rispetto dei diritti di proprietà altrui; la Società ritiene che tale comportamento sia dovuto anche se i beni di terzi siano immateriali e, in particolare, qualora detti beni siano oggetto di tutela delle norme sui diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
- 11.6 La Società persegue le proprie attività attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme di settore e di quelle poste a tutela dei consumatori e della concorrenza.

12. COMPITI E DOVERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo (se nominato) della Società, senza distinzioni o eccezioni, conformano i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.
- 12.2 Il sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di definire l'organizzazione aziendale, di attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale, di individuare le persone fisiche che possono operare, per conto proprio o delegate da

terzi, su attività aziendali specifiche, e di formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Nella costituzione di tale sistema, anche a fini di prevenzione della commissione di eventuali illeciti, dovranno essere tenute in considerazione e attuate una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché una concreta segregazione delle responsabilità e degli interessi, per evitare concentrazioni di potere in capo a un unico soggetto, e ciò in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto.

13. COMPITI E DOVERI DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

- 13.1 Il personale della Società è tenuto a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria prestazione lavorativa, investendo in maniera adeguata le proprie risorse e il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività, e astenendosi dal promuovere, o comunque prendere parte, a iniziative che pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi. Ciascun Dipendente è tenuto in particolare ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente e/o nell'interesse di terzi, di opportunità di affari ed economiche in genere, delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello svolgimento delle proprie funzioni. Nei casi in cui possa venire a crearsi una situazione di conflitto di interessi, ciascun Dipendente è tenuto a informare il proprio responsabile o, in ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 13.2 La Società considera una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri Dipendenti la conoscenza e applicazione delle discipline regolanti specificamente la propria attività e il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, oltre che delle prescrizioni contenute nel Codice Etico. Ciascun Dipendente è tenuto a informare il proprio responsabile o, in ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle situazioni di grave irregolarità o violazione delle procedure interne, delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, delle quali sia venuto a conoscenza.
- 13.3 Nei rapporti con la clientela, e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun Dipendente è tenuto a uniformare la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete e adeguate informazioni, ed

evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette, o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

- 13.4 Nei rapporti con i soggetti terzi, i fornitori, i clienti e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun Dipendente deve evitare condotte che possano, anche solo indirettamente, ledere l'immagine e la reputazione commerciale della Società.
- 13.5 Ciascun Dipendente, nei rapporti con la clientela, e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, è tenuto a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Ciascun Dipendente è tenuto a osservare il dovere di riservatezza anche nei confronti degli altri Dipendenti della Società, salvo che per necessità conformi ai doveri d'ufficio e all'esercizio delle proprie mansioni. In particolare, ciascun Dipendente non deve fornire informazioni in merito ad attività commerciali, produttive e di qualsiasi genere della Società - se non quelle necessitate da doveri d'ufficio e dall'esercizio delle proprie mansioni - e non deve rilasciare informazioni relative a qualsiasi atto e dati aziendali. Ciascun Dipendente può consultare i soli atti ai quali è autorizzato ad accedere ed è tenuto a farne un uso conforme alle proprie mansioni e ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso soltanto a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Società. Ciascun Dipendente previene l'eventuale divulgazione di dati osservando le misure di sicurezza impartite dalla Società, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.
- 13.6 Ad analoghi principi di correttezza, buona fede, riservatezza e rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente, deve essere improntato il comportamento di tutti i Collaboratori della Società, ai quali può essere richiesto dalle funzioni competenti, in relazione alle procedure esistenti e al tipo ed estensione dell'attività richiesta, di sottoscrivere le previsioni contenute nel Codice Etico.

14. VALORE DELLE RISORSE UMANE

- 14.1 La Società riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di successo e di sviluppo dell'impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano. La gestione delle risorse umane della

Società è improntata al rispetto della dignità, personalità e professionalità di ciascuna di esse, in un quadro di reciproca lealtà e fiducia.

- 14.2 La gestione dei rapporti di lavoro è attuata sulla base del criterio della meritevolezza. Tale criterio viene perseguito dai Destinatari in tutti i rapporti di lavoro che vengono instaurati con la Società. Conseguentemente, anche nella scelta dei Dipendenti e dei Collaboratori tale principio deve caratterizzare ogni comportamento dei Destinatari.
- 14.3 Il valore supremo della persona umana è riconosciuto dalla Società, che si impegna non solo a garantire, ma anche a svilupparne i diritti inviolabili.
- 14.4 La Società tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun Collaboratore. La Società garantisce altresì l'integrità fisica e morale dei suoi Dipendenti e Collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni e opinioni personali, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.
- 14.5 La Società favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, nonché sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di Dipendenti e Collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli. La Società favorisce altresì la promozione delle pari opportunità con riferimento alle condizioni e alle opportunità di lavoro, alla formazione, allo sviluppo e alla crescita professionale, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei valori che ispirano il Codice Etico.
- 14.6 I Dipendenti sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico.
- La Società esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, non si verifichino molestie, intendendo come tali a titolo esemplificativo: l'istituzione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui, l'ostacolo a prospettive di lavoro individuale altrui per meri motivi di competitività individuale.
- Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possono turbare la sensibilità della persona.

15. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

- 15.1 I Destinatari, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di carattere sia commerciale sia amministrativo, devono operare in modo conforme alla legge, alle procedure aziendali e all'etica, sulla base dei criteri generali di correttezza, trasparenza e lealtà, e devono astenersi dall'attuare o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare fattispecie di reato, con particolare riguardo a reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui al Modello.
- 15.2 Con riferimento ai criteri di comportamento sopra indicati, si precisa che sono tassativamente vietati omaggi, regali o benefici sotto qualsiasi forma offerti, promessi o effettuati alla Pubblica Amministrazione, a persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione, o a loro familiare, direttamente o per il tramite di intermediari, o anche illecite pressioni effettuate sugli stessi, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione.
- 15.3 Qualora esponenti aziendali o Collaboratori ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare il proprio responsabile o l'OdV, ed eventualmente le Autorità competenti.
- 15.4 Le precedenti disposizioni non si applicano a spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli, o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni.
- 15.5 L'elargizione di qualsiasi omaggio, regalo o beneficio consentito deve essere sempre supportata da un giustificativo scritto, accompagnato da una dichiarazione sull'identità del beneficiario, e debitamente registrato.
- Nei Paesi in cui è nel costume offrire doni a clienti o ad altri soggetti, è possibile agire in tal senso ove tali doni siano di natura appropriata e di modico valore, e comunque, entro i limiti di cui sopra, e sempre nel rispetto delle leggi. In tal caso, della tipologia dell'omaggio e dell'identità del destinatario deve essere in ogni caso mantenuta evidenza, che deve essere oggetto di specifico esame da parte dell'OdV.
- 15.6 I rapporti con le Autorità di Garanzia sono improntati alla massima collaborazione dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando,

nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa influenzarne impropriamente le decisioni.

- 15.7 La Società, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto della normativa vigente, dei principi definiti del Codice Etico e delle procedure aziendali.

III. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

16. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 16.1 La Società svolge la propria attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro.

La Società è impegnata a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e della collettività in cui opera.

Per tali motivazioni, le attività della Società sono gestite rispettando la normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e impatto ambientale.

Restano fermi i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, soprattutto ove ciò generi pericolo e comunque negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, secondo le prescrizioni di leggi, regolamenti e normative aziendali.

- 16.2 Il personale, nell'ambito delle proprie mansioni, deve partecipare alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche partecipando agli incontri formativi organizzati di tempo in tempo dalla Società.

17. TUTELA AMBIENTALE

- 17.1 La Società considera la tutela ambientale un fattore chiave dell'attività d'impresa e si ispira ai principi di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, considerati di massima rilevanza sia per il loro valore intrinseco, sia in relazione alla loro incidenza sulla salute dell'uomo e delle altre specie animali. A tal fine, la Società si impegna al rispetto della normativa vigente e si adopera affinché la propria attività d'impresa risulti conforme ai più elevati *standard* di sicurezza ambientale.

- 17.2 La gestione operativa si fonda su *standard* avanzati di salvaguardia ambientale, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

IV. SISTEMA SANZIONATORIO

18. VIOLAZIONI E SANZIONI

- 18.1 Ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico o dei principi contenuti nel Modello da parte dei Destinatari – al fine di tutelare gli interessi aziendali e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori indicati, tra l'altro, nel Modello.

Tale violazione, infatti, lede il rapporto di fiducia – improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà – instaurato con la Società.

- 18.2 Ogni violazione dovrà essere segnalata prontamente, in ogni caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

La Società si impegna a proteggere la confidenzialità e l'anonimato delle segnalazioni pervenute, ferme restando le disposizioni del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*), i regolamenti o i procedimenti legali applicabili al caso di specie. Le segnalazioni, formulate per iscritto, potranno essere prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti e circostanziate a identificare i termini della violazione e a consentire alla Società di effettuare una investigazione appropriata.

La Società incoraggia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti e i Collaboratori a riferire tempestivamente ogni violazione, impegnandosi il primo comunque a investigare in relazione a ogni violazione di cui venga altrimenti a conoscenza, tutelando la riservatezza e l'anonimato del segnalante.

La Società, in ossequio alla sopra citata normativa, non permetterà alcun tipo di conseguenza discriminatoria per relazioni che siano state effettuate in buona fede, considerato che la possibilità di comunicare apertamente è altresì una condizione necessaria per l'implementazione del Codice Etico.

A tutti i Destinatari è inoltre richiesto di cooperare nelle investigazioni interne

relative alle violazioni e ai comportamenti non in linea con il Codice Etico.

- 18.3 L'osservanza delle norme del Codice Etico e dei principi del Modello deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e può, quindi, determinare l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti interessati, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modello e procedure aziendali a essi riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche contenute, in particolare, nel CCNL applicabile (CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione), nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e da eventuali normative speciali e/o di settore.

- 18.4 L'osservanza delle norme del Codice Etico e dei principi del Modello deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori, dagli altri esponenti aziendali e dai soggetti aventi relazioni d'affari con la Società. La violazione di tali disposizioni costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

- 18.5 Con riferimento ai componenti dell'OdV e dell'eventuale organo di controllo, si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, a seconda che il rapporto instaurato sia di lavoro dipendente o di collaborazione.

V. DISPOSIZIONI FINALI

19. APPROVAZIONE E MODIFICHE

- 19.1 Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 19.2 Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all'evoluzione della sensibilità civile, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e diffusi

tempestivamente a tutti i Destinatari. In particolare, l'OdV provvede a proporre eventuali modifiche e integrazioni alle previsioni contenute nel Codice Etico, sottoponendole all'attenzione dell'organo amministrativo per la necessaria approvazione.

ALLEGATI

1. Catalogo dei reati;
2. Libro dei Reati – Aree di rischio;
3. Indicazioni Generali in materia di Anticorruzione.

ALLEGATO 1
CATALOGO DEI REATI

D.LGS. 231/2001	ILLECITO AMMINISTRATIVO	REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione Art. 24	Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 353, 353-<i>bis</i>, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-<i>bis</i> e 640-<i>ter</i> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-<i>bis</i>. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898.	Art. 316-<i>bis</i> c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
		Art. 316-<i>ter</i> c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-<i>bis</i>, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
		Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

	3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interiettive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. Art. 640 c.p. Truffa Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [omissis] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
--	--	---

		Art. 640-ter c.p. Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età Art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-<i>bis</i> del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
--	--	---

		Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. [omissis]
Reati informatici Art. 24-<i>bis</i>	Art. 24-<i>bis</i> Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>quinqües</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinqües</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-<i>bis</i>. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 635-<i>quater</i>.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinqües</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2,	Art. 491-<i>bis</i> c.p. Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
		Art. 615-<i>ter</i> c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

	lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-<i>bis</i> si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Art. 615-<i>quater</i> c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 <i>ter</i>, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-<i>ter</i>, terzo comma. Art. 617-<i>quater</i> c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 <i>ter</i>, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) [ABROGATO].
--	--	--

		Art. 617-<i>quinquies</i> c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 <i>quater</i>, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni Art. 629, comma 3, c.p. Estorsione [<i>omissis</i>] Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 <i>ter</i>, 617 <i>quater</i>, 617 <i>sexies</i>, 635 <i>bis</i>, 635 <i>quater</i> e 635 <i>quinquies</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Art. 635-<i>bis</i> c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
--	--	---

		2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato. Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 <i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
--	--	---

		servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato Art. 635-<i>quater</i>.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 <i>ter</i>, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-<i>ter</i>, terzo comma. Art. 635-<i>quinqües</i> c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 <i>bis</i> ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
--	--	--

		3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 [omissis] 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Art. 640-<i>quinquies</i> c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
--	--	---

Reati in materia di criminalità organizzata Art. 24-ter	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-<i>bis</i>, 416-<i>ter</i> e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-<i>bis</i> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da 5 a 15 anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-<i>bis</i> e 602, nonché all'art. 12, comma 3-<i>bis</i>, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-<i>bis</i>, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqies</i>, 609-<i>bis</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i>, 609-<i>octies</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-<i>undecies</i>, si applica la reclusione da 4 a 8 anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da 2 a 6 anni nei casi previsti dal secondo comma. Art. 416-<i>bis</i> c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
--	--	--

		sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso Chiunque accetta, direttamente o a mezzo intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-<i>bis</i> o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i>. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
--	--	--

		Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni 30. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da 24 a 30 anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 10 anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a 15 anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. Art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a 20 anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni.
--	--	--

		3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Reati contro la Pubblica Amministrazione Art. 25	Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla	Art. 314 c.p. Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
		Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad

	commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-<i>bis</i> e 316 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-<i>ter</i>, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-<i>bis</i> quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-<i>ter</i>, comma 2, 319-<i>quater</i> e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i>. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-<i>bis</i>. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per	altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
		Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000
		Art. 317 c.p. Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
		Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
		Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.
		Art. 319-<i>bis</i> c.p. Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia

	evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
		Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni.
		Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
		Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
		Art. 321 c.p. Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

		Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.
--	--	---

		Art. 322-<i>bis</i> c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-<i>bis</i>) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-<i>quater</i>) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-<i>quinqies</i>) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
--	--	---

		2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
--	--	---

		Art. 346-<i>bis</i> c.p. Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 <i>ter</i> e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 <i>bis</i>, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-<i>bis</i>. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio
--	--	---

Reati in tema di falsità in monete e valori Art 25-bis	Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'art. 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'art. 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461,	Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
		Art. 454 c.p. Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'art. precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
		Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

	473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
		Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
		Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.
		Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
		Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

		Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo. Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
--	--	--

Reati contro l'industria e il commercio Art 25-<i>bis</i>.1	Art. 25-<i>bis</i>.1 Delitti contro l'industria e il commercio 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517- <i>ter</i> e 517- <i>quater</i> la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513- <i>bis</i> e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.	Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
		Art. 513-<i>bis</i> c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
		Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
		Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.
		Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

		Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
		Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.
		Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
		Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

		comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Reati in materia societaria Art 25-<i>ter</i>	Art. 25-<i>ter</i> Reati societari 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-<i>bis</i>) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-<i>bis</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) [lettera abrogata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69]; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;	Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621-<i>bis</i> c.c. Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

	e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del	Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2623 c.c. Falso in prospetto [Articolo abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262] Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione [Articolo abrogato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39] Art. 2625 c.c. Impedito controllo Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite
--	---	--

codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-<i>bis</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-<i>bis</i>) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-<i>bis</i> c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano	ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
	Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
	Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
	Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
	Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,

	altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.	cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
		Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
		Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
		Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
		Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

		liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte. Art. 2635-<i>bis</i> c.c. Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per
--	--	--

		omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.
		Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
		Art. 2637 c.c. Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni .
		D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere Art. 54 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-<i>bis</i> del codice penale.

		Art. 2638 c.p. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da 1 a 4 anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.
--	--	--

Reati con finalità di terrorismo o di eversione Art. 25-quater	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del	Art. 270 c.p. Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
		Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
		Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
		Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

	finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-<i>bis</i>, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'art. 270-<i>bis</i>, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. Art. 270-<i>quinquies</i> c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-<i>bis</i>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-<i>sexies</i>. Le pene previste dal presente art. sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Art. 270-<i>quinquies</i> 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-<i>bis</i> e 270-<i>quater</i>.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-<i>sexies</i> è punito con la reclusione da 7 a 15 anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-<i>quinquies</i> 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-<i>sexies</i>, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
--	--	---

		Art. 270-<i>quinquies</i> 3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 <i>bis</i> e 270 <i>quinquies</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
		Art. 270-<i>sexies</i> c.p. Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
		Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

		Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Art. 280-<i>bis</i> c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Art. 280-<i>ter</i> c.p. Atti di terrorismo nucleare È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-<i>sexies</i>: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-<i>sexies</i>: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
--	--	--

		Art. 289-<i>bis</i> c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione. Art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale
--	--	---

		contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Art. 5, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. Art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. 2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente art. può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario. b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo. 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
--	--	--

		4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente art. o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente art., ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25-quater.1	Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.	Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente art., si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente art. comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente art. si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di

		cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Reati contro la personalità individuale Art. 25-<i>quinqüies</i>	Art. 25-<i>quinqüies</i> Delitti contro la personalità individuale 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603- <i>bis</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600- <i>bis</i> , primo comma, 600- <i>ter</i> , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600- <i>quater</i> .1, e 600- <i>quinqüies</i> , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600- <i>bis</i> , secondo comma, 600- <i>ter</i> , terzo e quarto comma, e 600- <i>quater</i> , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600- <i>quater</i> .1, nonché per il delitto di cui all'art. 609- <i>undecies</i> la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la	Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
		Art. 600-<i>bis</i> c.p. Prostituzione minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
		Art. 600-<i>ter</i> c.p. Pornografia minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

	sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.	Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Art. 600-<i>quater</i> c.p. Detenzione o accesso di materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 Art. 600-<i>quater</i>.1 c.p. Pornografia virtuale
--	---	--

		Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
		Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.
		Art. 601 c.p. Tratta di persone È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni
		Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

		Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da 8 a 20 anni. Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente art., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
--	--	---

		Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i> e 609-<i>octies</i>, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore
Reati di <i>market abuse</i> Art. 25-<i>sexies</i>	Art. 25-<i>sexies</i> Abusi di mercato 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-<i>bis</i>, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 184, D.lgs. 58/1998 (TUF) Abuso di informazioni privilegiate 1. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

		3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-<i>bis</i>. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 130.291 e dell'arresto fino a 3 anni. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).
		Art. 185, D.lgs. 58/1998 (TUF) Manipolazione del mercato 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5 milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-<i>bis</i>. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 130.291 e dell'arresto fino a 3 anni.
Reati in materia di sicurezza e tutela della salute Art. 25-septies	Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3	Art. 589 c.p. Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. [Abrogato]

	agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.	Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15. Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di	Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 c.p. Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o

denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 25-octies	1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> e 648-<i>ter</i>.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-<i>bis</i>). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 648-<i>bis</i> c.p. Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. Art. 648-<i>ter</i> c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-<i>bis</i>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti
---	---	--

		da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.
		Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 <i>bis</i> 1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.
	Art. 25-octies.1	

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori Art. 25-<i>octies</i>.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'art. 493-<i>ter</i>, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'art. 493-<i>quater</i> e per il delitto di cui all'art. 640-<i>ter</i>, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 2-<i>bis</i>. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-<i>bis</i> del codice	Art. 493-<i>ter</i> c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Art. 493-<i>quater</i> c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
---	--	--

	penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-<i>bis</i> si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Art. 512-<i>bis</i> c.p. Trasferimento fraudolento di valori Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 <i>bis</i> e 648 <i>ter</i>, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. Art. 640-<i>ter</i> c.p. Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61,
--	--	---

		primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.
Reati in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-<i>novies</i>	Art. 25-<i>novies</i> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a- <i>bis</i>), e terzo comma, 171- <i>bis</i> , 171- <i>ter</i> , 171- <i>septies</i> e 171- <i>octies</i> della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174- <i>quinqies</i> della citata legge n. 633 del 1941.	Art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Salvo quanto previsto dall'art. 171 <i>bis</i> e dall'art. 171 <i>ter</i> è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a <i>bis</i>) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) [abrogata] f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 2. [omissis] 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

		[omissis] Art. 171-<i>bis</i>, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 <i>quinquies</i> e 64 <i>sexies</i>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 <i>bis</i> e 102 <i>ter</i>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Art. 171-<i>ter</i>, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
--	--	--

		c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 <i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-<i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:
--	--	---

		a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-<i>bis</i>) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 <i>bis</i> del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 1. La pena di cui all'art. 171-<i>ter</i>, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-<i>bis</i>, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge. Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
--	--	---

		trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Reati contro l'autorità giudiziaria Art. 25-<i>decies</i>	Art. 25-<i>decies</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-<i>bis</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	Art. 377-<i>bis</i> c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Reati ambientali Art. 25-<i>undecies</i>	Art. 25-<i>undecies</i> Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-<i>quinqies</i>, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;	Art. 452-<i>bis</i> c.p. Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi Art. 452-<i>quater</i> c.p. Disastro ambientale

	d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-<i>octies</i>, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-<i>sexies</i>, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-<i>bis</i>. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente art., si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)	Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Art. 452-<i>quinquies</i> c.p. Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-<i>bis</i> e 452-<i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Art. 452-<i>sexies</i> c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
--	---	---

	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137:	Art. 452-<i>octies</i> c.p. Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416-<i>bis</i> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-<i>bis</i> sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Art. 727-<i>bis</i> c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Art. 733-<i>bis</i> c.p. Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. Art. 137, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - Sanzioni penali 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-<i>quattuordecies</i>, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
--	---	--

	1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da euro 5.000,00 a euro 52.000,00. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29-<i>quattuordecies</i>, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 è punito con la pena di cui al comma 3. [omissis] Art. 256, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-<i>quattuordecies</i>, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-<i>quattuordecies</i>, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena
--	---	--

	e) per la violazione dell'art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.	dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. <i>[omissis]</i> Art. 257, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Bonifica dei siti 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da 1 anno a 2 anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
--	---	---

		4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. Art. 258, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari [<i>omissis</i>] 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-<i>bis</i>, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del formulario di cui all'art. 193 da parte dei soggetti obbligati. [<i>omissis</i>] Art. 259, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. [<i>omissis</i>]
--	--	---

		Art. 260, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21) Art. 260-<i>bis</i>, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o
--	--	--

		inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 1.550. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.100. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000. 6. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la
--	--	---

		pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 c.p. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 1.550. 9-<i>bis</i>. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente art. 9-<i>ter</i>. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Art. 279, D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni 1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
--	--	--

	3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-<i>bis</i>, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. [<i>omissis</i>] Art. 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996
--	--	---

	c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-<i>bis</i>, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso
--	---	--

		nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di 2 anni. <i>[omissis]</i> Art. 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,
--	--	--

		del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. <i>[omissis]</i> Art. 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. <i>[omissis]</i> Art. 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 135 Art. 3, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n.
--	--	---

	duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentoquote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lett. b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a 6 mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	Art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Inquinamento colposo 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Reati in materia di immigrazione Art. 25- duodecies	Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [omissis] 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente art., ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o

	1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-<i>bis</i>. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i>, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-<i>ter</i>. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-<i>quater</i>. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-<i>bis</i>. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-<i>bis</i> del codice penale. [<i>omissis</i>] Art. 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [<i>omissis</i>] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-<i>bis</i>. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-<i>ter</i>. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
--	--	---

		b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. [omissis] 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Reati in materia di razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies	Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-<i>bis</i>, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.	Art. 3, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 Ratifica convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. (Articolo abrogato dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21). Il D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che “<i>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto</i>”

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo Art. 25-<i>quaterdecies</i>	Art. 25-<i>quaterdecies</i> Frode in competizioni sportive, esercizio abusive di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 Frode in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
		Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e

		con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. [omissis]
Reati tributari Art. 25-<i>quiquiesdecies</i>	Art. 25-<i>quiquiesdecies</i> Reati tributari 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per	Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173

operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-<i>bis</i>. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore	Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173
	Art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Dichiarazione infedele ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173.
	Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Omessa dichiarazione ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173.
	Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173

aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-<i>bis</i>, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-<i>bis</i> e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173
	Art. 10-<i>quater</i>, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Indebita compensazione ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173
	Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173

Reato di contrabbando Art. 25-sexdecies	Art. 25-sexdecies Contrabbando 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).	Art. 27, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Diritti doganali e diritti di confine 1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. 2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato. 3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
		Art. 78, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando per omessa dichiarazione 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.
		Art. 79, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando per dichiarazione infedele Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

		Art. 80, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Art. 81, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. Art. 82, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci
--	--	--

		che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
		Art. 83, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
		Art. 84, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Contrabbando di tabacchi lavorati 1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
		Art. 85, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati 1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

		a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. Art. 86, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai
--	--	---

		prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Art. 88, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Circostanze aggravanti del contrabbando 1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. 2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; - e-<i>bis</i>) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. 3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
--	--	---

		a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000. Art. 94, D. Lgs. 26 settembre 2024, n.141 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca 1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale. 5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.
--	--	--

		Art. 40, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate. 2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio
--	--	--

		dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. 4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. 6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.
		Art. 40-<i>bis</i>, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. 3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. 4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

		b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. 5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto. Art. 41, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. 2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. 3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. 4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. 5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.
--	--	---

		Art. 42, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
		Art. 43, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. 3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
		Art. 44, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Confisca 1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

		1-<i>bis</i>. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. 1-<i>ter</i>. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta. 1-<i>quater</i>. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.
		Art. 45, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Circostanze aggravanti 1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. 2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
		Art. 46, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

		b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. 2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. 3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.
		Art. 47, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa 1. Per le deficienze riscontrate nella verificaione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. 2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. 3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria

		abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto. 5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione. 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.
		Art. 48, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa 1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29. 2. Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro. 3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

		a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale; b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica. 4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.
		Art. 49, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico in materia di accise) Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. 4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione

		amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. 5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2. 6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. 7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.
Reati contro il patrimonio culturale Art. 25-<i>septiesdecies</i>	Art. 25-<i>septiesdecies</i> Delitti contro il patrimonio culturale 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-<i>novies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-<i>ter</i>, 518-<i>decies</i> e 518-<i>undecies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.	Art. 518-<i>bis</i> c.p. Furto di beni culturali Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

	3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-<i>duodecies</i> e 518-<i>quaterdecies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-<i>bis</i>, 518-<i>quater</i> e 518-<i>octies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
--	---	---

		Art. 518-<i>octies</i> c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
		Art. 518-<i>novies</i> c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

		Art. 518-<i>decies</i> c.p. Importazione illecita di beni culturali Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 <i>quater</i>, 518 <i>quinquies</i>, 518 <i>sexies</i> e 518 <i>septies</i>, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
		Art. 518-<i>undecies</i> c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

		Art. 518-<i>duodecies</i> c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
		Art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p. Contraffazione di opere d'arte É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti

		a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-<i>duodevicies</i>	Art. 25-<i>duodevicies</i> Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518- <i>sexies</i> e 518- <i>terdecies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3	Art. 518-<i>sexies</i> c.p. Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
		Art. 518-<i>terdecies</i> c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Reati contro gli animali	Art. 25-<i>undevicies</i> Delitti contro gli animali 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544- <i>bis</i> , 544- <i>ter</i> , 544-	Art. 544-<i>bis</i> c.p. Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 25- undevicies	<i>quater</i>, 544-<i>quinquies</i> e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-<i>ter</i> delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.	Art. 544-<i>ter</i> c.p. Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
		Art. 544-<i>quater</i> c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
		Art. 544-<i>quinquies</i> c.p. Divieto di combattimenti tra animali Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o

		ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
		Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

LEGGE 146/2006	ILLECITO AMMINISTRATIVO	REATO
Reati transnazionali Art. 10	Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'art. 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-<i>bis</i> del codice penale, dall'art. 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere [Cfr. <i>supra</i>, <i>sub</i> art. Art. 24-<i>ter</i>]
		Art. 416-<i>bis</i> c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere [Cfr. <i>supra</i>, <i>sub</i> art. Art. 24-<i>ter</i>]
		Art. 291-<i>quater</i>, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 3 a 8 anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un 1 a 6 anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-<i>ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente art., e da 4 a 10 anni nei casi previsti dal comma 2.

	comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente art. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.	L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-<i>bis</i>, 291-<i>ter</i> e dal presente art. sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope [Cfr. <i>supra</i>, <i>sub</i> art. Art. 24-<i>ter</i>] Art. 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [<i>omissis</i>] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-<i>bis</i>. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
--	---	---

	9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-<i>bis</i> e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente art. si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	3-<i>ter</i>. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <i>[omissis]</i> 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>[omissis]</i> Art. 377-<i>bis</i> c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria <i>[Cfr. supra, sub art. Art. 25-decies]</i> Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a 4 anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-<i>bis</i>, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a 2 anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
--	---	---

ALLEGATO 2

LIBRO DEI REATI - AREE DI RISCHIO

Aree di attività a rischio	Esempi di attività a rischio	Reati connessi	Esempi di possibili modalità di realizzazione	Valutazione rischio
Reati contro la Pubblica Amministrazione				
- Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla PA; - Affidamento di lavori, servizi, forniture; - Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della PA; - Gestione dei rapporti con la PA o con le Autorità Pubbliche di vigilanza in occasione di verifiche e controlli; - Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e omaggistica; - Rapporti con le Autorità Pubbliche e/o giudiziarie	- Incontri con rappresentanti della PA e/o soggetti incaricati di pubblico servizio; - Rilascio di concessioni, permessi, certificazioni, licenze e autorizzazioni; - Gestione degli adempimenti con la PA; - Conferimento di incarichi	1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-<i>bis</i> c.p.) 2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.) 3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.c.) 4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-<i>bis</i> c.p.c.) 5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 6. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 7. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.) 5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> c.p.) 6. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, risultano i seguenti: peculato (art. 314 c.p.); indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-<i>bis</i>	- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con i funzionari della PA o soggetti incaricati di pubblico servizio; - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e certificazioni (ad es. di natura urbanistica, amministrativa, ecc.); - Gestione degli accordi con la PA (convenzioni con enti locali, accordi programmatici con i Ministeri, ecc.); - Gestione verifiche ispettive da parte della PA o di soggetti incaricati di pubblico servizio; - Gestione degli adempimenti con la PA, anche tramite professionisti esterni (di natura urbanistica, amministrativa, fiscali e tributari, dogane, ecc.); - Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali, anche tramite professionisti esterni; - Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati e contributi;	BASSO

		c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320); istigazione alla corruzione (art. 322) e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di funzionari della stessa e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346 -bis c.p.)	- Gestione delle note spese; - Gestione beni strumentali e utilità aziendali (PC, cellulari, carte di credito, ecc.); - Gestione delle consulenze e prestazioni professionali; - Gestione dei flussi finanziari; - Offerta e ricevimento di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza	
Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento				
Produzione e commercializzazione di servizi	Utilizzo di segni di riconoscimento di terzi	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	Uso di marchi o segni distintivi di proprietà di terzi	BASSO
Reati in materia societaria				
- Gestione della contabilità clienti e fornitori; - Gestione dei rapporti <i>intercompany</i>; - Gestione delle operazioni straordinarie;	- Predisposizione del bilancio; - Predisposizione e divulgazione delle informazioni contabili; - Conservazione dei documenti e dei verbali societari;	1. Reati che prevedono varie ipotesi di falsità (artt. 2621, 2621-bis, 2622 c.c.) 2. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 3. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	- Predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali e relazioni; - Gestione dei rapporti con soci e revisori; - Conservazione di documenti su cui altri organi societari	BASSO

- Acquisizione e gestione di incarichi per lavori, servizi e forniture; - Gestione dei rapporti con istituti di credito, assicurazioni e società di <i>factoring</i>; - Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e omaggistica	- Predisposizione delle comunicazioni al Registro Imprese e alla Camera di Commercio		potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali); - Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari; - Operazioni straordinarie; - Gestione delle note spese. - Gestione beni strumentali e utilità aziendali (PC, cellulari, carte di credito, ecc.); - Gestione delle consulenze e prestazioni professionali; - Gestione dei flussi finanziari; - Offerta e ricevimento di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza	
Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro				
Gestione della salute e della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008	- Verifiche sull'igiene del lavoro; - Verifiche e messa in sicurezza di impianti e attrezzature; - Sicurezza dei terzi sui luoghi di lavoro; - Formazione e informazione del personale	1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	- Definizione dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione di procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione; - Individuazione e gestione delle misure di protezione atte a contenere o eliminare i rischi; - Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso; - Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori; - Attività manutentive finalizzate al rispetto degli <i>standard</i> tecnici e di salute e sicurezza applicabili	BASSO

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita				
- Produzione e commercializzazione di servizi - Acquisizione e gestione di incarichi per lavori, servizi e forniture; - Gestione degli acquisti di beni e servizi e della contabilità clienti e fornitori; - Identificazione e autorizzazione degli investimenti	- Transazioni a rischio o sospette; - Transazioni effettuate in paesi <i>off shore</i>; - Uso di prestanomi	1. Riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i>.1 c.p.) 2. Ricettazione (art. 648 c.p.) 3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.)	- Qualifica, valutazione e selezione dei fornitori di beni, servizi, lavori; - Operazioni straordinarie; - Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; - Gestione delle consulenze e prestazioni professionali; - Gestione dei flussi finanziari; - Gestione delle attività e relativa fatturazione attiva	BASSO
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti				
- Produzione e commercializzazione di servizi - Acquisizione e gestione di incarichi per lavori, servizi e forniture; - Gestione degli acquisti di beni e servizi e della contabilità clienti e fornitori; - Identificazione e autorizzazione degli investimenti	- Transazioni a rischio o sospette; - Indebito utilizzo di carta di credito aziendale - Sistema di accesso ai dati	1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.) 2. Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.)	- Qualifica, valutazione e selezione dei fornitori di beni, servizi, lavori; - Operazioni straordinarie; - Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; - Gestione delle consulenze e prestazioni professionali; - Gestione dei flussi finanziari; - Gestione delle attività e relativa fatturazione attiva	BASSO
Reati informatici				
Gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informativo	- Sistema di accesso ai dati; - Sistema di accesso da remoto;	1. Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-<i>bis</i> c.p.) 2. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.)	- Gestione degli accessi logici; - Gestione dell'infrastruttura di rete; - Gestione <i>hardware</i> e <i>software</i>	BASSO

	- Assegnazione e utilizzazione di codici identificativi e <i>password</i>; - Verifiche sui profili utente; - Gestione delle licenze <i>software</i> - Accesso abusivo a sistema informatico di impresa committente	3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.) 4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.) 5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqies</i> c.p.) 6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.) 7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.) 8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.) 9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinqies</i> c.p.) 10. Ostacolo o condizionamento delle attività ispettive e/o di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)		
Reati contro l'industria e il commercio				
	Utilizzo di segni di riconoscimento di terzi	1. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Uso di marchi o segni distintivi di proprietà di terzi	BASSO

Produzione e commercializzazione di beni o servizi		2. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)		
Reati in materia di violazione del diritto d'autore				
Produzione e commercializzazione di servizi	Gestione delle licenze software	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 22 aprile 1941, n. 633):	- Sfruttamento illecito di software altrui senza licenza; - Violazione di marchi o segni distintivi di proprietà di terzi	BASSO
		1. Art. 171		
		2. Art. 171-bis		
		3. Art. 171-ter		
		4. Art. 171-septies		
		5. Art. 171-octies		
Reati contro l'autorità giudiziaria				
Rapporti con le Autorità Pubbliche e/o giudiziarie	Rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o teste	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	Gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o teste	BASSO
Reati ambientali				
Produzione e commercializzazione di beni o servizi	Gestione dei materiali di scarto generati durante le operazioni logistiche	Gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Smaltimento dei rifiuti speciali non in ottemperanza della normativa di riferimento	BASSO
Reati di contrabbando				
Commercializzazione di servizi di logistica	- Importazione, esportazione e rapporti con l'autorità doganale; - Movimentazione delle merci attraverso i confini e gli spazi doganali ed extra-doganali - Pagamenti dei diritti di confine e le licenze per il	Reati che prevedono varie ipotesi di contrabbando (artt. 80 a 83 D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)	Introduzione, scarico o deposito di merci estere attraverso i confini; esportazione fuori dal territorio doganale di merci nazionali e nazionalizzate soggette a diritti di confine in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla legge.	BASSO

	deposito dei prodotti soggetti ad accisa			
Reati tributari				
- Gestione della contabilità clienti e fornitori; - Gestione delle operazioni straordinarie; - Acquisizione e gestione di incarichi per lavori, servizi e forniture; - Gestione dei rapporti con istituti di credito, assicurazioni e società di <i>factoring</i>; - Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e omaggistica.	- Predisposizione del bilancio; - Predisposizione di fatture e delle dichiarazioni di legge in tema di imposte dirette e indirette; - Predisposizione e divulgazione delle informazioni contabili; - Conservazione dei documenti contabili e delle dichiarazioni di imposte. - Predisposizione delle comunicazioni al Registro Imprese e alla Camera di Commercio	Delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di documenti e di pagamento delle imposte (D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74): Art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) Art. 4 (dichiarazione infedele) Art. 5 (omessa dichiarazione) Art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) Art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)	- Predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali e relazioni; - Predisposizione delle fatture, delle dichiarazioni redditi e IVA e in generale delle dichiarazioni richieste dalla normativa tributaria; - Conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali); - Conservazione di documenti contabili e delle dichiarazioni di imposte; - Operazioni straordinarie; - Gestione delle note spese.	BASSO

ALLEGATO 3

INDICAZIONI GENERALI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. PREMESSA

Negli anni più recenti, a livello internazionale si è assistito ad un rafforzamento dell'impegno nella lotta alla corruzione, pubblica e privata, da parte di quasi tutti i paesi, in coerenza con le convenzioni internazionali (es. Convenzione ONU contro la corruzione, Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali) nonché con i trattati internazionali anticorruzione e con le leggi di diritto pubblico e commerciale vigenti in paesi specifici (ad es. il *Foreign Corrupt Practices Act* negli USA ed il più recente *UK Bribery Act* nel Regno Unito). Anche l'Italia, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante "*Disposizioni per la prevenzione e le repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", la c.d. **Legge Anticorruzione**), a ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1999, è intervenuta in tal senso, rafforzando gli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi (anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, favorendo maggiore trasparenza nell'azione amministrativa nonché ampliando - tra l'altro - il catalogo dei c.d. reati presupposto ai sensi del Decreto (ovvero dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli Enti) con l'introduzione - tra i reati contro la Pubblica Amministrazione - di quello di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319-*quater* c.p.) e con la riformulazione - tra i reati societari - di quello di "*corruzione tra privati*" (art. 2635 c.c.). Con il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", sono state, inoltre, introdotte una serie di rilevanti novità in materia di corruzione tra privati, prima fra tutte una nuova formulazione dell'art. 2635 c.c., con l'estensione del novero dei soggetti autori del reato, includendo tra essi, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorative con l'esercizio di funzioni direttive presso le società ed Enti privati. Inoltre, è stato introdotto l'art. 2365-*bis* c.c. (*Istigazione alla corruzione tra privati*), che è, quindi, stato ricompreso nel novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli Enti.

Infine, con la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** ("*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*") il legislatore italiano, al fine di rafforzare ulteriormente l'impianto normativo volto a contrastare le pratiche corruttive, ha inasprito le pene principali ed accessorie per i reati di corruzione, rendendo più efficaci le indagini preliminari e limitando

l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. Con tale provvedimento sono state introdotte significative modifiche anche al Decreto, inserendo tra i reati presupposto il “**traffico di influenze illecite**” (art. 346-*bis* c.p.) e aumentando la durata delle sanzioni interdittive a carico delle società responsabili per reati contro la Pubblica Amministrazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

In coesione con i principi e i valori espressi nel Codice Etico, tutte le attività poste in essere dalla Società vengono svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di tempo in tempo vigenti negli ordinamenti giuridici in cui la stessa opera ed in ottemperanza ai principi etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari (quali ad es. onestà, correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede). A tale riguardo, la Società rifiuta e deplora il ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti (ivi comprese le pratiche corruttive¹²) per il raggiungimento dei propri obiettivi economici ed adotta adeguati strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione delle disposizioni di legge (tra cui, in particolare, le “Leggi Anticorruzione”¹³), dei principi e valori espressi nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali interne, vigilando altresì sulla loro costante osservanza.

Il presente documento si prefigge la finalità di proporre un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive per la Società, fornendo una sintesi specifica delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari devono strettamente attenersi al fine di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente documento si integrano, quindi, con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure operative aziendali di tempo in tempo vigenti, ove sono contenute indicazioni più specifiche sia sui controlli preventivi da attuare, sia sulle modalità operative da osservare, al fine di prevenire altresì la commissione di illeciti, anche determinanti l'applicazione del Decreto.

3. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano ai Destinatari.

¹² Ovverosia ogni attività che comporti la dazione, l'offerta o la promessa, la concessione, la richiesta o l'accettazione di denaro, beni o qualsiasi altra utilità (es. denaro, prestiti, donazioni, incentivi, trattamenti di favore, regali e ospitalità) al fine di indurre o ricompensare un comportamento illecito, illegale, non corretto o contrario ai propri doveri.

¹³ Per “Leggi Anticorruzione” nel presente documento si intendono le norme contenute nel codice penale, nel codice civile, nel Decreto, nelle altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti a livello nazionale, europeo e internazionale.

4. RIFERIMENTI

- Codice Etico della Società
- Modello Organizzativo adottato dalla Società
- Leggi Anticorruzione
- Procedure interne aziendali

5. PRINCIPI GENERALI

La Società rispetta tutte le norme e disposizioni contenute nelle Leggi Anticorruzione e richiede ai Destinatari, in osservanza di quanto previsto dal Codice Etico, di svolgere le relazioni d'affari ispirandosi ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza, astenendosi dal porre in essere pratiche corruttive di qualsivoglia natura.

La Società condanna e reprime ogni comportamento o attività posti in essere a fini corruttivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, favoritismi illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o a mezzo terzi di vantaggi personali di qualsiasi tipo per sé e/o per altri. Qualunque Destinatario agisca in nome o per conto della Società nei rapporti di affari con soggetti pubblici o privati deve tenere, quindi, un comportamento etico improntato alla legalità e deve agire nel più assoluto rispetto dei principi appena menzionati.

In generale, ai Destinatari è fatto divieto di dare, ricevere, corrispondere, pretendere, offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici di qualsiasi natura o altre utilità da, o a un pubblico funzionario e/o Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: (a) siano correlati a richieste di qualsiasi genere; (b) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto pubblico citato e/o l'Ente dallo stesso rappresentato, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della Società.

Analogamente, ai Destinatari è fatto divieto di dare, ricevere, corrispondere, pretendere, offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici di qualsiasi natura o altre utilità da, o a un soggetto privato e/o ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: (i) non siano di modico valore e siano correlati a richieste di qualsiasi genere; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto privato citato e/o l'ente dallo stesso rappresentato, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della Società.

È altresì vietato ai Destinatari accettare, effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé o per terzi.

Nei rapporti con gli Stakeholders e i terzi in genere non sono ammesse promesse, offerte di denaro, regali, compensi, vantaggi economici, benefici o altre utilità - a titolo personale - tendenti ad ottenere vantaggi indebiti, reali od apparenti, di qualsiasi natura.

Inoltre, deve essere sempre garantita la tracciabilità di ogni operazione, transazione o, in generale, attività posta in essere dalla Società e, in particolare, di quelle svolte nell'ambito delle "aree di attività a rischio reato", così come indicate nel Modello, in modo che sia sempre possibile ricostruire *ex post* le motivazioni poste alla base delle scelte di volta in volta operate, i soggetti responsabili delle singole attività intraprese, nonché ogni ulteriore dato rilevante ai fini della valutazione della legittimità - sostanziale e legale - e della correttezza delle scelte effettuate.

6. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Sulla base delle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata nell'ambito della Società, qui di seguito sono riportate le principali aree di attività identificate come "a rischio reato" astrattamente rilevanti, con specifico riferimento alla potenziale commissione di reati di corruzione pubblica e privata.

Trattasi, quindi, di un riepilogo delle principali aree nell'ambito delle quali è opportuno prestare particolare attenzione alle tematiche relative alla *compliance* aziendale, con specifico riguardo alla prevenzione e al contrasto di pratiche corruttive:

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed istituzioni
- Acquisto di beni e servizi
- Vendita di beni e servizi
- Gestione dei rapporti con eventuali agenti ed intermediari
- Gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione di sponsorizzazioni e liberalità
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Acquisizione di informazioni riservate
- Gestione delle risorse finanziarie

Rispetto a tali aree di attività a rischio reato la Società ha definito appositi presidi di controllo (generali e specifici), adottando - ove necessario - procedure aziendali di riferimento. Di

seguito sono elencati i principali controlli preventivi “chiave” con riferimento alle aree di attività a rischio-reato sopra menzionate.

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni

La Società mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con le istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali (le “Istituzioni”). I rapporti della Società nei confronti delle Istituzioni e degli Enti Pubblici sono intrattenuti nel rispetto della normativa vigente (tra cui, in particolare, delle Leggi Anticorruzione), dei principi e valori espressi nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali, sulla base dei criteri generali di correttezza, trasparenza e lealtà.

Sono, pertanto, vietati pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni e con i pubblici funzionari. Sono altresì proibite pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso dazioni o promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti allo stesso riconducibili (es. parenti, affini, etc.).

Acquisto di beni e servizi

La scelta dei fornitori di beni e/o servizi avviene previa verifica della loro affidabilità, reputazione e serietà sotto il profilo del rispetto delle norme e regolamenti vigenti (con particolare riferimento alle specifiche disposizioni che regolano l'attività dagli stessi espletata), nonché dell'effettivo possesso di adeguati requisiti tecnico/professionali.

Le attività riguardanti la selezione dei fornitori, la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi e la definizione delle condizioni di acquisto devono: (i) assicurare la puntuale identificazione dei fornitori e la tracciabilità dei canali di approvvigionamento; (ii) basarsi sulla valutazione di parametri esclusivamente oggettivi, quali la qualità, il prezzo, le garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza; (iii) garantire la qualità e la legittimità dei beni o servizi acquistati; (iv) essere improntati all'imparzialità e alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

La Società, nell'ambito del processo di acquisto di beni e servizi, fa in modo che: (a) i rapporti con i fornitori siano gestiti da soggetti che godono di indipendenza di giudizio e di competenza adeguate; (b) preliminarmente rispetto alla conclusione di rapporti commerciali, siano accertate esperienze, requisiti tecnici ed eventuali eventi negativi in capo ai fornitori stessi (es.: assenza di indagini/sentenze anche relative a pratiche corruttive); (c) i contratti siano redatti per iscritto e corredati all'occorrenza di specifiche clausole atte, tra le altre, a far rispettare alle controparti i principi etici contenuti nel Codice Etico e nel Modello (anche in

materia di anti-corruzione); (d) i corrispettivi riconosciuti alle controparti siano supportati da adeguata documentazione comprovante la coerenza delle prestazioni ricevute dai fornitori con le previsioni contrattuali.

Vendita di beni e servizi

La Società persegue le proprie attività di vendita attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive, nel rispetto delle norme di settore e di quelle poste a tutela della concorrenza e dei consumatori, riconoscendo che l'apprezzamento da parte dei propri clienti è di primaria importanza per il successo d'impresa.

La Società, nell'ambito del processo di vendita di servizi, fa in modo che: (i) i rapporti con i clienti siano gestiti da soggetti che godono di indipendenza di giudizio e di competenza adeguate; (ii) preliminarmente rispetto alla conclusione di rapporti commerciali, sia accertata l'affidabilità dei clienti *business* con cui si intrattengono relazioni d'affari, attraverso l'analisi di indicatori economico-finanziari, e siano svolte attività di qualificazione di questi ultimi, al fine di verificarne la trasparenza societaria e di rilevare l'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli e/o ostativi; (iii) i contratti che regolano i rapporti con i clienti siano redatti secondo gli *standard* in uso presso la Società e corredati all'occorrenza di specifiche clausole atte, tra le altre, a far rispettare alle controparti i principi etici contenuti nel Codice Etico e nel Modello (anche in materia di anti-corruzione); (iv) le prestazioni a favore dei clienti vengano svolte in coerenza con i contratti vigenti.

Gestione dei rapporti con agenti ed intermediari

Qualora la Società si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di agenti e/o intermediari, la stessa, preliminarmente all'instaurazione di rapporti contrattuali con questi ultimi: (a) verifica l'utilità economica dell'intermediazione; (b) accerta l'identità, l'esperienza, le qualifiche e la reputazione degli agenti e/o intermediari; (c) verifica se gli agenti e/o gli intermediari di cui intenda avvalersi possiedano requisiti tecnici, professionali e organizzativi necessari per svolgere adeguatamente l'attività loro richiesta; e (d) accerta se gli agenti e/o gli intermediari di cui intendono avvalersi siano stati soggetti ad indagini relative ai reati di corruzione o ad altre attività illegali o comunque a rischio.

Gestione di omaggi e spese di rappresentanza

Qualora la Società concedesse omaggi e sostiene spese di rappresentanza a favore di soggetti terzi esclusivamente a scopi commerciali, istituzionali e promozionali, ciò avverrà nel rispetto della normativa applicabile, del Codice Etico e delle procedure aziendali di tempo in tempo vigenti.

Sono inoltre vietati, nei rapporti con fornitori, clienti e terzi in genere, omaggi, offerte di denaro regali o benefici di qualsiasi natura - anche a titolo personale - al fine di far ottenere indebiti vantaggi, reali o apparenti, di qualsivoglia natura alla Società.

Gestione di sponsorizzazioni e liberalità

Qualora la Società concedesse sponsorizzazioni e liberalità esclusivamente a scopi promozionali, culturali, filantropici e sportivi le stesse dovranno essere in linea con i principi definiti nel Codice Etico e coerenti con le procedure aziendali e devono essere formalizzate mediante appositi contratti.

Preliminarmente alla concessione di sponsorizzazioni e/o liberalità, la Società effettua opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali delle singole operazioni, nonché sulle caratteristiche degli enti beneficiari.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Il processo di selezione e assunzione del personale nella Società avviene nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico e delle disposizioni delle procedure aziendali, con l'intento di favorire le pari opportunità, la formazione, lo sviluppo e la crescita professionale, con esclusione di ogni forma di discriminazione.

Le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane poste in essere dalla Società sono improntate al rispetto della personalità e alla valorizzazione della professionalità di ciascuno e si basano su un processo di valutazione delle competenze, dei comportamenti e delle prestazioni fornite dal personale.

Acquisizione di informazioni riservate

È vietato intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, con terzi al fine di ottenere indebitamente informazioni riservate.

Nella precedente nozione possono farsi rientrare, in via esemplificativa ma non esaustiva, progetti strategici, banche dati di società concorrenti, *know-how* segreto, etc.

Gestione delle risorse finanziarie

È vietato dare, ricevere, corrispondere, pretendere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti da o a soggetti pubblici e privati che: (i) siano correlati a richieste di qualsiasi genere, non giustificate da regolari rapporti giuridici in corso; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e i soggetti citati e/o gli enti dagli stessi rappresentati, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della Società.

7. VIOLAZIONI, SEGNALAZIONI E SANZIONI

Qualora un Dipendente o un Collaboratore, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, venga a conoscenza di violazioni del presente documento, può segnalare tali situazioni secondo i canali, le modalità e i termini descritti nel Modello, nell'apposito paragrafo della Parte Generale dedicato alla segnalazione di violazioni e condotte illecite (*whistleblowing*) rilevanti ai sensi del Decreto.

Anche altre categorie di Destinatari (quali, ad esempio, Fornitori, Clienti, Partners) nel caso in cui vengano a conoscenza di violazioni del presente documento possono, comunque, rivolgersi - oltre che alle competenti funzioni aziendali - anche all'OdV, attraverso lo specifico indirizzo di posta elettronica ad esso dedicato.

Le segnalazioni che risultino pertinenti, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti vengono gestite - fatti salvi gli obblighi di legge - assicurando l'assoluta riservatezza sull'identità dei segnalanti, garantendo agli stessi la massima tutela, così come previsto dalla normativa vigente¹⁴, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Qualora un Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione o, eventualmente, il soggetto cui sia tenuto a riferire oppure l'OdV, affinché siano assunte le iniziative più appropriate.

Le violazioni delle disposizioni del presente documento, ove accertate, potranno comportare a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni l'applicazione di provvedimenti sanzionatori indicati, tra l'altro, nel Modello della Società, al fine di tutelare gli interessi della Società e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente.

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito delle attività di informazione e formazione realizzate dalla Società in materia di *compliance* al Decreto sono previste delle iniziative formative dedicate specificatamente ai contenuti del presente documento, con modalità e livello di approfondimento diversificati in

¹⁴ Ci si riferisce al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con il quale il nostro Legislatore ha recepito la Direttiva (UE) n. 2019/1937 riformando il settore delle segnalazioni di violazione della normativa nazionale/europea che ledono l'interesse o l'integrità delle P.A. o dell'Ente privato (c.d. *whistleblowing*), che in tal modo ha assunto una portata molto più ampia rispetto alla legge previgente (cfr. Legge 30 novembre 2017, n. 179, rubricata "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato")

funzione dei ruoli ricoperti, alle funzioni, alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari, coinvolti nonché dell'effettivo livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

9. ELENCO SINOTTICO DEI REATI RILEVANTI

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.c. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2365-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2365-ter c.c. - Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.